

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 agosto 2003

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 12.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2002. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 13.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 e per il triennio 2003/2005 Pag. 3

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2003, n. 6/R.

Regolamento regionale delle attività di *solarium* . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2003, n. 7/R.

Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle comunità montane (art. 96, comma 1, lettera o) della legge regionale n. 44/2000) Pag. 5

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 12 aprile 2003, n. 5.

Attuazione della legge regionale 10 dicembre 2002, n. 30 «Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo». Pag. 8

REGOLAMENTO REGIONALE 12 aprile 2003, n. 6.

Regolamento della comunicazione pubblica stradale e degli impianti di indicazione stradale di interesse culturale e turistico Pag. 12

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 29 novembre 2002, n. 29-119/Leg.

Modifica del decreto del presidente della giunta provinciale 18 marzo 2002, n. 5-95/Leg (nuovo regolamento di contabilità delle aziende di promozione turistica d'ambito del Trentino). Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 2 dicembre 2002, n. 30-120/Leg.

Regolamento recante: «Modifiche a competenze di strutture organizzative provinciali - art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7» Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 24 dicembre 2002, n. 31-121/Leg.

Regolamento concernente: «Modifica al decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg. - regolamento concernente "Costituzione dell'albo dei dirigenti e dell'albo dei direttori della provincia autonoma di Trento e dei relativi enti funzionali"». Pag. 15

(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 ottobre 2001, n. 62.

Rideterminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte da leggi e regolamenti provinciali o regionali in base all'incremento del costo della vita secondo l'indice Istat.

Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
26 ottobre 2001, n. 63.

Valutazione di incidenza per progetti e piani all'interno delle zone facenti parte della rete ecologica europea, in attuazione della direttiva 92/43/CEE. Pag. 16

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2003, n. 8.

Testo unico in materia di sport e tempo libero. Pag. 18

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2003, n. 8.

Ulteriore modificazione della legge regionale 18 agosto 1989, n. 26 Pag. 26

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2003, n. 9.

Ulteriori modificazioni e integrazioni delle leggi regionali 18 aprile 1997, n. 14 (Norme sull'amministrazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle aziende sanitarie locali), 14 ottobre 1998, n. 34 (Criteri e modalità per il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali e per l'organizzazione e l'esercizio delle stesse a livello locale - Modificazioni e integrazioni legge regionale 10 aprile 1995, n. 28), 9 marzo 1979, n. 11 (Regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali e dell'attività contrattuale) e 9 marzo 2000, n. 19 (Disciplina dei territori montani e delle comunità montane e modificazione della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3).

Pag. 27

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 12.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 22 del 20 maggio 2003)

(Omissis).

03R0509

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 13.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 e per il triennio 2003/2005.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 22 del 20 maggio 2003)

(Omissis).

03R0510

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2003, n. 6/R.

Regolamento regionale delle attività di solarium.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 16 del 17 aprile 2003)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 883 e gli articoli 113, 114 e 115, comma 2 - sub c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'art. 10 della legge 4 gennaio 1990, n. 1;

Vista la legge regionale 26 ottobre 1982, n. 30;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della giunta regionale 4 novembre 1999, n. 78;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 21 - 8928 del 7 aprile 2003;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutte le installazioni di apparecchiature generanti raggi UV utilizzate a fini estetici presenti in esercizi aperti al pubblico, ivi compresi quelle presenti in club privati, palestre e similari.

2. Sono escluse le sole apparecchiature utilizzate in ambito domestico e quelle utilizzate nell'ambito di strutture sanitarie.

Art. 2.

Definizioni

1. Emettitore di radiazione ultravioletta (sorgente UV): sorgente radiante progettata per emettere energia elettromagnetica non ionizzante con lunghezza d'onda eguale o minore a 400nm, senza tenere conto dell'effetto schermante di schermi o contenitori di sicurezza che la contengono.

2. Irradianza efficace: irradianza espressa in watt/metro quadro pesata secondo una specifica curva di azione (cfr. CEI EN 60335-2-27, fig. 101).

3. Apparecchio UV di tipo 1: apparecchio dotato di emettitore di radiazione ultravioletta tale per cui l'effetto biologico sia dovuto a radiazione con lunghezza d'onda superiore a 320nm e caratterizzato da irradianza relativamente elevata nella banda che si estende da 320nm a 400nm.

4. Più precisamente, gli apparecchi UV di tipo 1 sono caratterizzati da irradianza efficace maggiore o eguale a 150mW/m² per lunghezze d'onda comprese tra 320nm e 400nm, mentre per lunghezze d'onda comprese tra 250nm e 320nm l'irradianza efficace deve essere minore di 500µW/m².

5. Apparecchio UV di tipo 2: apparecchio dotato di emettitore di radiazione ultravioletta tale per cui l'effetto biologico sia dovuto a radiazione con lunghezza d'onda superiore ed inferiore a 320nm e caratterizzato da irradianza relativamente elevata nella banda che si estende da 320nm a 400nm. Più precisamente, gli apparecchi UV di tipo 2 sono caratterizzati da irradianza efficace maggiore o eguale a 150mW/m² per lunghezze d'onda comprese tra 320nm e 400nm, mentre per lunghezze d'onda comprese tra 250nm e 320nm l'irradianza efficace deve essere compresa tra 500µW/m² e 150mW/m².

6. Apparecchio UV di tipo 3: apparecchio dotato di emettitore di radiazione ultravioletta tale per cui l'effetto biologico sia dovuto a radiazione con lunghezza d'onda superiore ed inferiore a 320nm e caratterizzato da irradianza relativamente bassa in tutta la banda di emissione. Più precisamente, gli apparecchi UV di tipo 3 sono caratterizzati da irradianza efficace minore o eguale a 150mW/m² per lunghezze d'onda comprese tra 250nm e 400nm.

7. Apparecchio UV di tipo 4: apparecchio dotato di emettitore di radiazione ultravioletta tale per cui l'effetto biologico sia dovuto prevalentemente a radiazione con lunghezza d'onda inferiore a 320nm. Più precisamente, gli apparecchi UV di tipo 4 sono caratterizzati da irradianza efficace minore o eguale a 150mW/m² per lunghezze d'onda comprese tra 320nm e 400nm, mentre per lunghezze d'onda comprese tra 250nm e 320nm l'irradianza efficace deve essere maggiore o eguale a 150mW/m². La norma CEI EN 60335-2-27 prescrive che gli apparecchi abbronzanti di tipo 4 devono essere utilizzati unicamente dietro consiglio medico (cfr. CEI EN 60335-2-27, art. 6.101) ed attribuisce a questa prescrizione importanza tale da prescrivere anche che gli apparecchi di tipo 4 riportino l'avvertenza «Utilizzare unicamente dietro consiglio medico» (cfr. CEI EN 60335-2-27, art. 7.1).

8. Manuale d'uso: manuale predisposto dal costruttore dell'apparecchio secondo le indicazioni riportate nella normativa vigente (CEI EN 60335-2-27, sez. 7) al fine di rendere l'utilizzatore edotto circa le caratteristiche tecniche dell'apparecchio, le modalità di funzionamento dello stesso, le modalità di uso corretto, le precauzioni da prendere nel corso dell'utilizzazione, le informazioni da fornire al cliente sottoposto all'azione abbronzante, le tabelle di esposizione specifiche e le procedure di manutenzione preventiva e riparativa effettuabili direttamente dall'utente.

Art. 3.

Notifica

1. La notifica di installazione di ogni apparecchiatura generante raggi UV, prima dell'attivazione, deve essere presentata al servizio igiene e sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, dal legale rappresentante della struttura utilizzando esclusivamente il modello previsto nell'allegato A.

2. Il modello deve essere compilato in tutte le sue parti e corredato di planimetria in scala 1:100 dei locali adibiti all'attività di solarium e dei locali accessori, datato e sottoscritto dal legale rappresentante.

Art. 4.

Registro

1. Il registro è, insieme al manuale d'uso, la documentazione di corredo di ogni apparecchio e deve sempre essere disponibile presso l'esercizio.

2. Il registro è il documento che deve riportare per ogni apparecchio: marca, tipo, numero di matricola, ragione sociale della ditta incaricata dell'assistenza tecnica, ore di funzionamento mensilmente registrate, interventi manutentivi con relativa data di esecuzione, data di acquisto, data di entrata in esercizio, data e modalità di dismissione; in caso di cessione deve essere indicato il nominativo del compratore successivo.

3. Il registro non necessita di vidimazione (allegato *B*).

4. L'obbligo della corretta manutenzione è diretta responsabilità del gestore, mentre le caratteristiche tecniche dell'apparecchio e le modalità di manutenzione sono dichiarate dal costruttore.

Art. 5.

Manuale d'uso

1. Il manuale d'uso è il documento che definisce le caratteristiche tecniche dell'apparecchio, le modalità di manutenzione e le modalità di funzionamento.

2. I tempi e le modalità di esposizione devono essere riportati in tabelle d'esposizione allegate al manuale.

3. In caso di indisponibilità del manuale d'uso «originale» di apparecchiature generanti raggi UV è considerato equivalente all'originale, fino alla dismissione dell'apparecchio stesso, quello ottenuto, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nei modi previsti dall'art. 2, comma 2, del decreto del presidente della giunta regionale 4 novembre 1999, n. 78.

4. In particolare:

a) se l'apparecchio è stato prodotto posteriormente al 1° gennaio 1997 il gestore deve richiedere il manuale alla ditta costruttrice, in quanto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) stabilisce l'obbligo per la ditta costruttrice di tenuta della documentazione tecnica relativa ai modelli prodotti per almeno dieci anni dall'ultima produzione di un determinato modello;

b) se l'apparecchio è stato prodotto anteriormente al 1° gennaio 1997 solo il costruttore può e deve, in quanto rientra nelle sue responsabilità, dichiarare le caratteristiche tecniche e definire le procedure di manutenzione e le tabelle di esposizione dello specifico apparecchio.

5. Nel caso di un apparecchio privo del manuale d'uso, per poterlo utilizzare occorre che il gestore richieda comunque il manuale d'uso alla ditta costruttrice.

6. Qualora la ditta costruttrice abbia cessato l'attività o non dia riscontro alla richiesta, il gestore deve:

a) anzitutto documentare, anche con autocertificazione, l'impossibilità di ottenere il manuale originale o un estratto contenente almeno le caratteristiche tecniche, di manutenzione e le tabelle di esposizione dello specifico apparecchio;

b) richiedere ad un tecnico qualificato (ingegneri iscritti all'albo, enti pubblici quali CNR, ARPA, Università, Politecnici, IENGF) la stesura di un rapporto che deve contenere almeno i seguenti dati:

- 1) caratteristiche tecniche dell'apparecchio;
- 2) tensione di alimentazione;
- 3) potenza attiva;
- 4) fattore di potenza (cos *f*);
- 5) tipo UV;
- 6) irradianza efficace in banda UV-A;
- 7) irradianza efficace in banda UV-B;
- 8) energia irradiata in un minuto per metro quadro;
- 9) filtri: numero, modello;
- 10) lampade: numero, modello;
- 11) modalità di manutenzione;
- 12) modalità di funzionamento.

7. Sulla base delle caratteristiche tecniche dell'apparecchio è inoltre indispensabile che venga definita la tabella di esposizione da parte di un medico. L'acquisizione di tale tabella risulta fondamentale in quanto è parte integrante del manuale d'uso.

Art. 6.

Nota informativa

1. Il gestore deve portare a conoscenza dell'utente le controindicazioni all'esposizione e le corrette modalità d'uso delle apparecchiature; inoltre deve consegnare in occasione della prima seduta una nota informativa (allegati *C* e *CI*). Copia della predetta, sottoscritta e datata dall'utente, deve essere conservata da parte del gestore.

2. Le informazioni contenute nella nota informativa devono essere riportate anche in apposita cartellonistica affissa od esposta in prossimità dello specifico apparecchio a cui è riferita.

Art. 7.

Scheda individuale

1. Il gestore deve consegnare, in occasione della prima seduta, una scheda individuale per la valutazione dell'esposizione cumulativa all'utente che ne risulti sprovvisto.

2. La scheda è uno strumento fornito all'utente per consentirgli il controllo della dose massima annuale da non superare, anche in caso di accessi a strutture diverse.

3. Per consentire all'utente una corretta valutazione della dose a cui si sottopone, il gestore ha l'obbligo di consegnare copia della scheda individuale (allegato *D*). Al termine di ogni singola seduta il gestore dovrà riportare sulla scheda individuale la dose di esposizione relativa alla seduta espressa in *j* al M2.

4. La tenuta della scheda ed il controllo della dose massima da non superare sono unicamente a carico dell'utente.

Art. 8.

Apparecchiature UV di tipo 4

1. Le apparecchiature UV di tipo 4 in ambito estetico possono essere utilizzate esclusivamente se l'utente presenta un certificato medico attestante l'assenza di controindicazioni all'esposizione a raggi UV generati da apparecchi di tipo 4.

2. Tale certificazione, di validità annuale a partire dalla data di rilascio, è conservata dall'utente e deve essere presentata all'esercente prima della seduta e può essere richiesta per la verifica dall'organo di vigilanza durante l'utilizzo dell'apparecchio.

3. In assenza di tale certificazione il gestore ha l'obbligo di non sottoporre ad esposizione l'utente.

4. È facoltà del gestore detenere copia del predetto certificato.

Art. 9.

Requisiti igienico sanitari dell'esercizio

1. Le strutture esercenti attività di *solarium* sia come unica attività, sia in forma associata ad altre attività, devono essere in possesso di tutti i requisiti strutturali previsti dalla normativa igienico sanitaria vigente. In particolare:

a) i locali interrati e/o seminterrati devono essere stati definiti idonei all'uso specifico, e, ove previsto, corredati di deroga ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;

b) i locali devono essere dotati di pavimento e pareti lavabili almeno fino ad un'altezza di m. 1,80;

c) gli apparecchi devono essere adeguatamente posizionati in box dedicati, o in spazi idoneamente separati;

d) è necessaria la presenza di almeno un servizio igienico;

e) è da prevedersi una reception e/o una sala d'attesa.

2. Sono fatte salve le normative previste dai locali regolamenti comunali e dalle specifiche normative nazionali e comunitarie.

Art. 10.

Norme di gestione

1. I locali e le apparecchiature devono essere mantenuti in idonee condizioni di pulizia e di sanificazione.

2. Ogni struttura deve preferibilmente fornire al cliente lenzuolini monouso (se compatibili con l'apparecchiatura UV utilizzata) e occhialini di protezione monouso o individuali. Gli accessori non monouso, devono dopo ogni utilizzo, essere sottoposti ad idoneo trattamento di disinfezione.

3. Non deve essere fornita all'utente alcuna crema protettiva o cosmetica prima dell'esposizione.

4. Deve essere messa a disposizione dell'organo di vigilanza la seguente documentazione:

a) dichiarazioni di conformità previste dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti);

b) copia dell'avvenuta presentazione di denuncia di messa a terra in caso di presenza di personale dipendente;

c) copia delle note informative datate e controfirmate dagli utenti;

d) registro di ogni apparecchiatura generante UV;

e) copia della notifica di attivazione delle apparecchiature;

f) manuale d'uso conforme alla normativa per ogni apparecchiatura;

g) cartellonistica o marcatura sull'apparecchio riportante le precauzioni d'uso;

h) cartellonistica riportante le tabelle di esposizione complete di indicazione di energia irradiata per metro quadrato nel corso delle singole sedute.

Art. 11.

Formazione degli operatori

1. L'esercizio dell'attività di utilizzo di apparecchiature a raggi UV a scopo estetico è subordinato al possesso di un attestato di frequenza e profitto, senza finalità di abilitazione professionale, rilasciato dall'amministrazione provinciale mediante il superamento di apposito esame.

2. Tale attestato rappresenta requisito essenziale, ma non esclusivo, in quanto integra eventuali altri requisiti professionali richiesti per l'attività di *solarium*.

3. I corsi di formazione sono disciplinati con successivo provvedimento della giunta regionale.

Art. 12.

Attività di controllo

1. L'attività di controllo e vigilanza ai fini del presente regolamento è esercitata dal personale delle ASL e da qualsiasi autorità a cui siano attribuiti poteri di accertamento.

2. Fatto salvo quanto previsto dai regolamenti comunali in materia, l'inosservanza in merito alla corretta utilizzazione e manutenzione delle apparecchiature generanti raggi UV è disciplinata dalle disposizioni contenute nella norma CEI 61-59 e nel decreto legislativo n. 626/1994.

3. L'inosservanza agli articoli 6, 7, 8 e 10, commi 1, 2 e 3, accertata dai soggetti di cui al comma 1, comporta la segnalazione e contestuale richiesta al sindaco, quale autorità sanitaria locale competente per territorio, di chiusura dell'esercizio.

Art. 13.

Disposizioni finali e transitorie

1. Per coloro che, all'entrata in vigore del presente regolamento, già esercitano l'attività di utilizzo di apparecchiature a raggi UV a scopo estetico, è consentita la prosecuzione dell'esercizio, in assenza del prescritto attestato di cui all'art. 11, per un periodo transitorio di due anni; è data, inoltre, facoltà di sostenere l'esame di profitto, senza l'obbligo di frequenza. In caso di non superamento dell'esame finale, l'attestato deve essere conseguito con le procedure previste dall'art. 11 e dai successivi provvedimenti.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 7 aprile 2003

GHIGO

03R0397

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2003, n. 7/R.

Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle comunità montane (art. 96, comma 1, lettera o) della legge regionale n. 44/2000).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 22 maggio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74;

Visto l'art. 96 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 89-9426 del 19 maggio 2003;

E M A N A

Il seguente regolamento:

Art. 1.

Data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite

1. A norma dell'art. 96, comma 2, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del decreto legislativo n. 112/1998) a decorrere dal 19 maggio 2003, le comunità montane esercitano le funzioni amministrative previste dalla legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 (Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone) relative all'approvazione di progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti sul proprio territorio.

Art. 2.

Domanda di concessione

1. La domanda di concessione per la costruzione e l'esercizio di un impianto funiviario in servizio pubblico per il trasporto di persone di cui all'art. 3 della legge regionale n. 74/1989, relativa ad un impianto che insista sul territorio di una comunità montana, deve essere presentata da parte dell'interessato all'ente concedente corredata della documentazione di cui all'Allegato A.

2. Contestualmente alla presentazione della domanda, il proponente richiede alle amministrazioni competenti il rilascio delle autorizzazioni prescritte dalla legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27) e dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), nonché di ogni altra autorizzazione, nulla osta o parere di competenza della regione necessari alla realizzazione dell'impianto, compresa l'eventuale dichiarazione di pubblica utilità di cui all'art. 7 della legge regionale n. 74/1989. In tal caso la domanda deve essere integrata dalla documentazione prevista dalla normativa vigente.

Art. 3.

Rilascio della concessione

1. Nell'ipotesi in cui l'impianto per il quale è richiesta la concessione insista sul territorio di una comunità montana, l'ente concedente, individuato sulla base dell'art. 3 della legge n. 74/1989, trasmette la domanda e la relativa documentazione alla comunità montana sul cui territorio insiste l'impianto o la maggior parte di esso.

2. La domanda deve essere corredata delle deliberazioni dei consigli comunali interessati, formulate verificando altresì la compatibilità degli interventi rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici, a norma dell'art. 5 della legge regionale n. 74/1989.

3. Acquisita la determinazione assunta dalla conferenza di servizi di cui all'art. 8, l'ente concedente rilascia la concessione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto funiviario.

Art. 4.

Approvazione del progetto

1. Al fine di pervenire all'approvazione del progetto, il responsabile del procedimento nominato dalla comunità montana individuata in base all'art. 3, comma 1, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificati dalla legge 24 novembre 2000, n. 340.

2. Contestualmente all'approvazione del progetto, la conferenza di servizi dispone circa le autorizzazioni, nulla osta, pareri e le dichiarazioni richieste ai sensi dell'art. 5, comma 3 della legge regionale n. 74/1989.

3. Nel caso di presentazione del progetto definitivo, la conferenza di servizi indica il termine entro cui deve essere presentato il relativo progetto esecutivo, per l'approvazione definitiva.

4. A norma dell'art. 8, comma 6 della legge regionale n. 74/1989, le procedure per l'approvazione di progetto di nuova costruzione si applicano altresì nel caso di rifacimento, modifica o potenziamento di un impianto funiviario. Le medesime procedure si applicano qualora il progetto riguardi la revisione di un impianto esistente che comporti modifica allo stato dei luoghi, l'ammodernamento delle strutture, ovvero il loro adeguamento ai parametri richiesti dalla normativa vigente.

6. Qualora il progetto abbia ad oggetto una revisione generale dell'impianto con modifiche sostanziali o di adeguamento alle norme tecniche di impianto funiviario, che non comportino modifica allo stato dei luoghi, l'approvazione dello stesso da parte della comunità montana è subordinata al solo nulla osta tecnico di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 74/1989.

Art. 5.

Composizione della conferenza di servizi

1. La conferenza di servizi di cui all'art. 4 è composta da:

- a) un funzionario regionale competente in materia di assetto idrogeologico e problemi nivologici;
- b) un funzionario regionale competente in materia di beni ambientali;
- c) un funzionario regionale competente in materia di turismo;
- d) un funzionario dell'USTIF.

2. La composizione della conferenza di servizi è integrata su iniziativa dell'amministrazione precedente, di volta in volta, dai soggetti competenti ad esprimersi sulle altre materie di cui all'art. 9, commi 1 e 4 della legge regionale n. 74/1989, ove necessario, nonché da quelli chiamati ad emanare le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri e le dichiarazioni richieste ai sensi dell'art. 5, comma 3 della legge n. 74/1989.

Art. 6.

Convocazione della conferenza di servizi

1. Il responsabile del procedimento di cui all'art. 4, comma 1, cura la trasmissione del progetto entro quindici giorni dal ricevimento alle strutture regionali e alle altre amministrazioni eventualmente interessate. Il progetto, accompagnato dalla relativa documentazione, deve essere trasmesso a ciascun soggetto convocato almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, i soggetti convocati possono richiedere, qua-

lora impossibilitati a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione precedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

Art. 7.

Funzionamento della conferenza di servizi

1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.

2. Nella prima riunione della conferenza di servizi i partecipanti determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Nei casi in cui sia richiesta la VIA a norma della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima.

4. Nel caso di presentazione del progetto definitivo, le strutture regionali preposte alla difesa del suolo e alla tutela ambientale e le altre amministrazioni eventualmente convocate si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto esecutivo, gli atti di consenso.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il responsabile del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto esecutivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto definitivo, e convoca la conferenza per l'approvazione definitiva non oltre il trentesimo giorno successivo alla trasmissione.

6. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione da fornire entro trenta giorni. Decorso utilmente tale termine, si procede comunque all'esame del progetto.

7. Nel caso di cui al comma 6, i termini per la chiusura dei lavori della conferenza si intendono sospesi.

8. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare, ove possibile, le specifiche indicazioni delle eventuali prescrizioni cui uniformarsi ai fini dell'assenso.

9. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione che, regolarmente convocata, risulti assente, ovvero che vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, ovvero non abbia espresso definitivamente la volontà, ovvero abbia espresso un dissenso privo dei requisiti di cui al comma 8.

Art. 8.

Conclusione della conferenza di servizi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 14-quarter, comma 3 della legge n. 241/1990, all'esito dei lavori della conferenza e in ogni caso decorso il termine di cui all'art. 7, comma 2, l'amministrazione precedente adotta l'atto motivato di conclusione del procedimento. Tale atto viene trasmesso a tutti i soggetti convocati in conferenza.

2. La determinazione conclusiva della conferenza sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ai sensi dell'art. 5, comma 2, ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

3. Una volta acquisita la determinazione della conferenza di servizi, il responsabile del procedimento cura la trasmissione degli atti e della relativa documentazione all'ente concedente, ai fini del rilascio della concessione.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Il procedimento definito nel presente regolamento si applica se non diversamente stabilito da normative speciali in materia. Sono fatte salve, in particolare, le procedure previste dagli articoli 1 e 9 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i giochi olimpici invernali «Torino 2006»).

2. La data di decorrenza per l'esercizio delle funzioni relative agli impianti costruiti con le procedure previste dall'art. 21 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) è stabilita con successiva deliberazione della giunta regionale da adottarsi entro e non oltre la data del 30 giugno 2003.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle domande di concessione ricevute dall'ente concedente successivamente al 19 maggio 2003. Per le domande di concessione in corso di istruttoria restano ferme le competenze già previste dalla legge regionale n. 74/1989 e dall'art. 96, comma 1, lettera o) della legge regionale n. 44/2000.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 19 maggio 2003

GHIGO

ALLEGATO A
(Art. 2)

1) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'ENTE CONCEDENTE PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI IMPIANTI A FUNE.

Il progetto complessivo deve contenere:

1.1. Cinque copie della relazione illustrativa di presentazione dell'intervento che specifichi la funzionalità dell'impianto, servizi di rapporto (servizi igienici, bar, locali di ricovero, ecc.), accessibilità viaria, parcheggi e dotazione di strutture ricettive e alberghiere, corredata di planimetria in scala 1:5000 (con indicazione delle stazioni e dei plinti dei sostegni di linea) e profilo longitudinale di linea in scala 1:500.

1.2.:

Quattro copie del progetto definitivo dell'impianto di risalita;

Due copie del progetto esecutivo dell'impianto di risalita.

1.3. Sette copie della relazione nivologica riguardante le verifiche di stabilità del manto nevoso della zona sulla quale esiste l'impianto, corredata dalla cartografia delle valanghe estesa alle aree di possibile influenza, in scala non inferiore al rapporto 1:5000, attestante che la zona interessata dall'impianto risulta immune, per ubicazione naturale, dalla possibilità di danni causati dalla caduta di valanghe o che comunque lo sia per effetto di idonee opere di protezione o speciali modalità costruttive delle quali dovrà essere presentato il relativo progetto esecutivo;

1.4. Sette copie, della relazione geologica e geotecnica con allegati gli elaborati cartografici che illustrino le condizioni geologiche, geomorfologiche locali, nonché la compatibilità dell'intervento con la «stabilità dell'area interessata, quantitativamente calcolata ai sensi del decreto ministeriale 11 marzo 1988, tramite caratterizzazione geotecnica e geomeccanica dei litotipi presenti e relative verifiche di stabilità». Dette caratterizzazioni dovranno essere eseguite con metodologie specifiche, a seconda dei casi, della meccanica dei terreni e delle rocce;

1.5. Una copia dei documenti legali comprovanti la libera disponibilità dei terreni interessati dall'impianto, per l'intera durata della concessione, corredati di estratti di mappa catastale e di P.R.G.C. con dichiarazione di congruità con gli strumenti di pianificazione urbanistica;

1.6. Due copie degli elaborati progettuali relativi ad eventuali attraversamenti e/o parallelismi con sottoservizi, corredati di bozza di convenzione fra la società esercente l'impianto a fune e la società di gestione dei sottoservizi;

1.7. Istanza in carta legale indirizzata alla regione Piemonte inerente gli interventi rientranti nella categoria C4 di cui alla legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici) e corredata dalla seguente documentazione:

a) tre copie, del progetto esecutivo in scala adeguata degli interventi che si intendono realizzare;

b) tre copie, dello stralcio del piano regolatore e relativi studi geologici allegati;

c) tre copie, della documentazione fotografica delle superfici di intervento;

d) tre copie, del progetto delle opere e dei lavori necessari al recupero ambientale e vegetazionale delle aree di intervento. Il progetto deve, tra l'altro, descrivere lo stato dei luoghi, la coltura del terreno e le modificazioni previste; se la superficie è, anche solo parzialmente, boschiva, saranno dettagliatamente illustrate le caratteristiche del soprassuolo forestale e indicato il numero approssimativo delle piante da abbattere;

e) esclusi i casi di esenzione previsti dall'art. 9, comma quarto, legge regionale n. 45/1989 deve essere presentato, in duplice copia, il progetto di rimboscimento, oppure nella domanda deve essere precisato che l'interessato s'impegna a versare il corrispettivo del costo, maggiorato del 20 per cento.

1.8. Per la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera si rimanda al decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità;

1.9. Due copie dell'istanza relativa agli ostacoli alla navigazione aerea;

1.10. Se l'opera ricade sotto i vincoli della legge 24 dicembre 1976, n. 898: una copia del nulla osta dell'amministrazione militare;

1.11. Progetto di compatibilità ambientale dell'impianto a fune composto dalla seguente documentazione:

a) due copie della planimetria in scala catastale con precisa indicazione del o dei lotti interessati dall'intervento con indicate le parti di intervento ricomprese nella zona sottoposta a vincolo di tutela paesistico-ambientale;

b) due copie del parere espresso dalla commissione igienico edilizia del comune in merito all'intervento proposto;

c) quattro copie degli elaborati di progetto che evidenzino gli aspetti esteriori dell'impianto (profili di linea, tipo di palificazione cabine ecc.) e documentino in modo adeguato, attraverso planimetrie a curve di livello, sezioni, ecc., lo stato dei luoghi prima e dopo l'intervento, sia per quanto riguarda la costruzione dell'impianto di risalita ed opere ad esso accessorie, permanenti (locali di servizio) e temporanee (piste di cantiere), sia l'eventuale pista di discesa (movimenti terra, sbancamenti, riporti, esistenza di coperture arboree, sistemazione definitiva dell'area, ecc.)

d) cinque copie di relazione tecnico descrittiva delle opere che si intendono eseguire con precisa indicazione dei materiali impiegati, colori, ecc., per la realizzazione dell'impianto e delle opere di risistemazione paesistico-ambientale della zona interessata dall'intervento (inerbimento, piantumazioni, tipi di essenze, ecc.) e definizione dei tempi di attuazione;

e) tre copie di ampia e chiara documentazione fotografica a colori di tipo panoramico (non polaroid) attestante l'aspetto del contesto ambientale interessato all'intervento e del suo intorno.

Nel caso in cui l'area oggetto di intervento risulti inclusa in una zona sottoposta a vincolo di tutela ambientale, dovrà essere acquisita la relativa autorizzazione di competenza della giunta regionale in forza della delega dello Stato, art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, mediante presentazione di istanza di autorizzazione in carta legale (più due copie) indirizzata al presidente della

giunta regionale, settore beni ambientali e paesistici dell'assessorato regionale competente, recante tutti i dati relativi all'intervento in progetto, ai sensi del decreto legislativo n. 490/1999 e successive modificazioni e integrazioni, corredata dalla documentazione di cui ai punti precedenti.

2) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA COMUNITÀ MONTANA PER LA REVISIONE GENERALE DI IMPIANTI A FUNE CON MODIFICHE SOSTANZIALI.

A) interventi che alterino lo stato dei luoghi; deve essere presentata la documentazione prevista per la costruzione di un nuovo impianto.

B) interventi che non alterino lo stato dei luoghi;

2.1. Due copie del progetto esecutivo delle modifiche da attuare;

2.2. Due copie della relazione nivologica riguardante le verifiche di stabilità del manto nevoso della zona sulla quale insiste l'impianto, corredata dalla cartografia delle valanghe estesa alle aree di possibile influenza, in scala non inferiore al rapporto 1:5000, attestante che la zona interessata dall'impianto risulta immune, per ubicazione naturale, dalla possibilità di danni causati dalla caduta di valanghe o che comunque lo sia per effetto di idonee opere di protezione o speciali modalità costruttive delle quali dovrà essere presentato il relativo progetto esecutivo;

2.3. documenti legali comprovanti la libera disponibilità dei terreni interessati dall'impianto, per l'intera durata della concessione;

2.4. Copia dell'atto di concessione.

3) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA COMUNITÀ MONTANA PER LA REVISIONE GENERALE DI IMPIANTI A FUNE, SENZA MODIFICHE SOSTANZIALI.

3.1. Relazione tecnica concernente la revisione generale;

3.2. Relazione nivologica riguardante le verifiche di stabilità del manto nevoso della zona sulla quale insiste l'impianto corredata dalla cartografia delle valanghe estesa alle aree di possibile influenza, in scala non inferiore al rapporto 1:5000, attestante che la zona interessata dall'impianto risulta immune, per ubicazione naturale, dalla possibilità di danni causati dalla caduta di valanghe o che comunque lo sia per effetto di idonee opere di protezione o speciali modalità costruttive delle quali dovrà essere presentato il relativo progetto esecutivo;

3.3. Documenti legali comprovanti la libera disponibilità dei terreni interessati dall'impianto, per intera durata della concessione;

3.4. Eventuale copia dell'atto di concessione.

Nota: - Tutta la documentazione deve essere redatta e sottoscritta da tecnici specializzati nelle specifiche materie, iscritti ai rispettivi Albi professionali: ai sensi del decreto ministeriale n. 498 art. 3, comma 3, gli elaborati progettuali relativi all'impianto a fune devono essere firmati dal responsabile generale della progettazione.

Il richiedente è comunque tenuto a presentare ogni altro documento ritenuto utile per l'esame dell'intervento richiesto.

03R0492

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 12 aprile 2003, n. 5.

Attuazione della legge regionale 10 dicembre 2002, n. 30 «Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo».

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 16 del 18 aprile 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 10 dicembre 2002, n. 30 disciplina:

a) i requisiti e le procedure per il riconoscimento della qualifica di internazionale, nazionale, regionale e locale delle manifestazioni fieristiche;

b) i requisiti minimi di idoneità dei quartieri fieristici e degli spazi espositivi non permanenti per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche;

c) la presentazione delle comunicazioni di svolgimento delle manifestazioni fieristiche;

d) i criteri per evitare le concomitanze tra le manifestazioni fieristiche;

e) la redazione dei calendari fieristici;

f) il riordino degli enti fieristici e l'elenco regionale degli enti e degli organizzatori fieristici;

g) le modalità e i tempi per la richiesta dei contributi relativi alle manifestazioni fieristiche.

Art. 2.

Requisiti delle manifestazioni internazionali

1. Con decreto del dirigente competente per materia viene riconosciuta o confermata la qualifica internazionale alla manifestazione fieristica di qualifica nazionale quando, nelle ultime due edizioni, si sia registrata almeno una delle seguenti condizioni:

a) la presenza di almeno il 15% di espositori esteri, diretti o rappresentati, provenienti da almeno dieci Paesi esteri o, alternativamente, provenienti da almeno cinque Paesi esteri extra Unione europea sul totale degli espositori;

b) l'affluenza di almeno l'8% di visitatori di nazionalità estera sul totale dei visitatori;

c) l'affluenza di almeno il 4% di visitatori di nazionalità di Paesi extra Unione europea sul totale dei visitatori.

2. La qualifica internazionale viene riconosciuta solo se le date di svolgimento della manifestazione, per cui si chiede l'attribuzione o la conferma della qualifica, non siano concomitanti con altra manifestazione internazionale, nazionale e regionale con merceologie uguali o affini, che si svolga in Lombardia.

Art. 3.

Requisiti delle manifestazioni nazionali

1. Con decreto del dirigente competente per materia viene riconosciuta o confermata la qualifica nazionale alla manifestazione fieristica quando, nell'ultima edizione della manifestazione, si sia registrata almeno una delle seguenti condizioni:

a) una partecipazione di espositori provenienti da almeno sei regioni italiane, esclusa la Lombardia, superiore alla metà degli espositori totali;

b) una presenza di visitatori provenienti da almeno sei regioni italiane, esclusa la Lombardia, superiore alla metà dei visitatori totali;

c) una partecipazione di espositori esteri diretti o rappresentati non inferiore al 10% del totale degli espositori;

d) una presenza di visitatori esteri non inferiore al 5% del totale dei visitatori.

2. La qualifica di nazionale viene riconosciuta solo se le date di svolgimento della manifestazione, per cui si chiede l'attribuzione o la conferma della qualifica nazionale, non sia concomitante con altra manifestazione internazionale, nazionale e regionale con merceologie uguali o affini, che si svolga in Lombardia.

Art. 4.

Deroga al requisiti delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali

1. In presenza di manifestazioni di nuova istituzione, realizzate dai soggetti organizzatori e dagli enti fieristici di cui all'art. 21, nei quartieri fieristici di cui agli articoli 9, 10 e 11 o in altri luoghi aventi i requisiti previsti dai medesimi, la qualifica nazionale o internazionale può essere riconosciuta sin dalla prima edizione quando dall'istruttoria regionale si accerti, in base ad idonea documentazione presentata dal soggetto organizzatore, che l'iniziativa preveda i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) o all'art. 3, comma 1, lettera a) o in alternativa, lettera c), ovvero che si tratti di iniziativa di derivazione da altra manifestazione già qualificata.

Art. 5.

Requisiti delle manifestazioni regionali

1. Con decreto del dirigente competente per materia viene riconosciuta o confermata la qualifica regionale alla manifestazione fieristica in possesso dei seguenti requisiti:

a) riconoscimento della qualifica locale da almeno due edizioni;

b) registrazione della provenienza degli espositori nella precedente edizione da almeno cinque province della regione.

2. L'attribuzione o la conferma della qualifica regionale viene riconosciuta solo se le date di svolgimento della manifestazione, per cui si chiede l'attribuzione o la conferma, non coincida totalmente o parzialmente con altra manifestazione con qualifica internazionale, nazionale e regionale, con merceologie uguali o affini, che si svolgano in Lombardia.

Art. 6.

Deroga ai requisiti delle manifestazioni regionali

Può essere qualificata regionale una manifestazione fieristica alla prima edizione nel caso in cui il progetto presentato dal legale rappresentante del soggetto organizzatore preveda, sulla base di idonea documentazione, una partecipazione di espositori provenienti da almeno sei regioni italiane, esclusa la Lombardia, superiore alla metà degli espositori totali oppure una presenza di visitatori provenienti da almeno sei regioni italiane, esclusa la Lombardia, superiore alla metà dei visitatori italiani.

Art. 7.

Requisiti delle manifestazioni locali

1. Il comune territorialmente competente riconosce o conferma la qualifica locale alla manifestazione fieristica in possesso dei seguenti requisiti:

a) influenza economica, sociale e di mercato estesa all'ambito territoriale provinciale competente e/o ad altre province della Lombardia;

b) provenienza degli espositori e dei visitatori dall'ambito territoriale della provincia in cui si svolge la manifestazione medesima e da altre province della Lombardia.

Art. 8.

Procedure per l'attribuzione delle qualifiche alle manifestazioni fieristiche

1. La domanda per l'attribuzione o la conferma della qualifica internazionale, nazionale, regionale o locale alle manifestazioni fieristiche deve essere presentata, dal legale rappresentante del soggetto organizzatore, all'autorità competente di cui all'art. 4, commi 2 e 4, della legge regionale n. 30/2002 entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno precedente alla data di svolgimento della manifestazione per le qualifiche internazionali e nazionali, ed entro il 30 aprile per le qualifiche regionali e locali.

2. La qualifica, o la conferma della qualifica, di internazionale, nazionale e regionale è attribuita con decreto del dirigente regionale competente.

3. La domanda per l'attribuzione o la conferma della qualifica vale anche come comunicazione dello svolgimento della manifestazione fieristica, di cui e secondo le modalità stabilite dall'art. 14 oppure dall'art. 15.

4. La domanda per l'attribuzione o la conferma della qualifica deve essere corredata da:

a) regolamento ufficiale della manifestazione, da allegarsi anche successivamente;

b) citazione degli estremi di registrazione dell'atto costitutivo e dell'eventuale statuto dell'ente promotore, nel caso in cui tale documentazione sia già in possesso dell'amministrazione regionale; per le manifestazioni di nuova istituzione tale documentazione deve essere prodotta integralmente;

c) dichiarazione contenente i requisiti di cui agli articoli 2, 3, 5 e 7;

d) dichiarazione attestante, nello svolgimento della manifestazione fieristica, l'applicazione di tutte le normative igienico-sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti;

e) dichiarazione attestante l'avvenuta verifica del bilancio annuale da parte di una società di revisori contabili iscritta nell'apposito albo della CONSOB o di equivalente organo di paesi della unione europea o extracomunitari, relativamente alle manifestazioni nazionali e internazionali. Nel caso di organizzazioni di manifestazioni fieristiche che operano con forme giuridiche diverse dalle società di capitali deve essere prodotta una autocertificazione illustrante lo stato patrimoniale ed il conto economico dell'organizzazione;

f) dichiarazione attestante l'esercizio dell'attività fieristica nello stesso settore merceologico da almeno due anni relativamente alle manifestazioni internazionali e da almeno un anno per le manifestazioni nazionali.

5. Qualora il dirigente, in sede di istruttoria della documentazione allegata all'istanza, riscontri che la manifestazione non possiede i requisiti previsti agli articoli 2, 3, 5 e 7 per l'attribuzione o la conferma della qualifica richiesta, determina, con provvedimento motivato, e con le procedure previste dalla legge n. 241/1990, la qualificazione spettante, ovvero trasmette gli atti al comune competente.

Art. 9.

Requisiti minimi dei quartieri fieristici internazionali

1. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di quartiere fieristico internazionale da parte del comune competente il quartiere deve avere i seguenti requisiti minimi:

a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;

b) disponibilità di parcheggi esterni;

c) sicurezza degli impianti, mediante: dotazione di impianti e di servizio antincendio, criteri per il materiale di allestimento, unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza, servizio di vigilanza, impianti termici, aerazione, illuminazione;

d) sale convegni;

e) prenotazione viaggi ed alberghi;

f) servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;

g) servizi bancari;

h) servizi di ristoro;

i) servizio stampa;

j) pronto soccorso

k) servizi di sicurezza;

- l) spedizioniere;
- m) centro affari, mediante: servizio informazioni in generale, centro accogliamento operatori e delegazioni, servizio informazioni import-export, assistenza operatori esteri, interpretariato, contatti commerciali, domande e offerte;
- n) servizio informazioni, mediante: elenco espositori per settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali, stampa, personal card;
- o) statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche;
- p) sistemi informatizzati.

Art. 10.

Requisiti minimi dei quartieri fieristici nazionali

1. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di quartiere fieristico nazionale, da parte del comune competente, il quartiere deve avere i seguenti requisiti minimi:

- a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
- b) disponibilità di parcheggi esterni;
- c) sicurezza degli impianti, mediante: dotazione di impianti e di servizio antincendio, criteri per il materiale di allestimento, unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza, servizio di vigilanza, impianti termici, aerazione, illuminazione;
- d) sale convegni;
- e) prenotazione viaggi ed alberghi;
- f) servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;
- g) servizi bancari;
- h) servizi di ristoro;
- i) servizio stampa;
- j) pronto soccorso;
- k) servizi di sicurezza;
- l) servizio informazioni, mediante: elenco espositori per settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali, stampa, personal card;
- m) statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche.

Art. 11.

Requisiti minimi dei quartieri fieristici regionali

1. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di quartiere fieristico regionale, da parte del comune competente, il quartiere deve avere i seguenti requisiti minimi:

- a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
- b) disponibilità di parcheggi esterni;
- c) sicurezza degli impianti, mediante: dotazione di impianti e di servizio antincendio, criteri per il materiale di allestimento, unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza, servizio di vigilanza, impianti termici, aerazione, illuminazione;
- d) sale convegni;
- e) servizi bancari, .
- f) servizi di ristoro;
- g) pronto soccorso;
- h) servizi di sicurezza;
- i) servizio informazioni, mediante: elenco espositori per settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali, stampa, personal card;
- j) statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche.

Art. 12.

Definizione di spazi espositivi non permanenti

1. Per spazi espositivi non permanenti si intendono strutture che non abbiano come finalità esclusiva la realizzazione di manifestazioni fieristiche, oppure spazi appositamente attrezzati con specifiche strutture, quali tensostrutture o altre strutture similari.

2. Nel caso di svolgimento delle manifestazioni fieristiche in spazi espositivi non permanenti è necessario che, in relazione alla qualifica della manifestazione, gli spazi abbiano i requisiti previsti dagli articoli 9, 10 e 11 e che rispettino le normative igienico sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti.

Art. 13.

Modalità di verifica e controllo dei requisiti dei quartieri fieristici

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i comuni devono trasmettere alla direzione generale regionale competente apposita relazione attestante la conformità degli standard riscontrati nei quartieri fieristici di loro competenza territoriale con quelli previsti nel presente regolamento, in relazione alle qualifiche internazionali, nazionali e regionali.

2. Nel caso in cui il quartiere fieristico non risulti conforme ai criteri regionali, nel medesimo possono continuare a svolgersi le manifestazioni internazionali, nazionali e regionali, se entro sessanta giorni dalla rilevazione effettuata dal comune il soggetto che ha la disponibilità a qualunque titolo del quartiere fieristico presenta un progetto di adeguamento ai criteri regionali, specificando la durata dei lavori e la data della loro conclusione.

3. La conformità ai criteri regionali del quartiere fieristico deve essere raggiunta entro nove mesi dalla data di presentazione del progetto di adeguamento. Oltre tale periodo nel quartiere fieristico non potranno svolgersi manifestazioni con qualifiche per le quali il quartiere non risulta conforme ai criteri regionali.

Art. 14.

Comunicazione dello svolgimento delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali. Manifestazioni alla prima edizione

1. La comunicazione dello svolgimento della manifestazione fieristica con precedente qualifica internazionale, nazionale e regionale, o alla prima edizione, è presentata dal legale rappresentante del soggetto organizzatore alla direzione generale regionale competente e deve indicare:

- a) la denominazione, la precedente qualifica, le date di inizio e conclusione della manifestazione;
- b) il comune, il luogo di svolgimento, la tipologia della manifestazione, del settore o dei settori merceologici interessati e, nel caso di «fiera specializzata», l'indicazione dei giorni dell'eventuale apertura al pubblico;
- c) la superficie netta e la superficie totale dello spazio espositivo in cui si svolge la manifestazione;
- d) la dichiarazione attestante la disponibilità degli spazi espositivi da parte dell'organizzatore della manifestazione;
- e) il numero totale di espositori e visitatori registrati nella precedente edizione con indicazione del metodo di rilevazione dati;
- f) la dotazione di apposite apparecchiature di controllo automatico delle presenze dei visitatori in ingresso o attivazione di sistemi equivalenti di controllo degli accessi.

2. Alla comunicazione deve inoltre essere allegato, anche successivamente, il regolamento ufficiale della manifestazione, indicante i criteri di ammissibilità degli espositori, l'ammontare dei canoni e delle quote per la fornitura degli spazi e dei servizi essenziali ed il programma della manifestazione con particolare riferimento agli scopi dell'iniziativa, ai convegni, ai seminari e ad altri eventi collaterali.

3. La domanda deve contenere la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 5, comma 6, della legge regionale n. 30/2002.

Art. 15.

Comunicazione dello svolgimento delle manifestazioni fieristiche locali

1. La comunicazione dello svolgimento della manifestazione avente una precedente qualifica, locale deve essere trasmessa al comune competente e deve indicare:

- a) la denominazione, gli orari di svolgimento e le date di inizio e conclusione della manifestazione;

b) il luogo di svolgimento, la tipologia della manifestazione, del settore o dei settori merceologici interessati e, nel caso di «fiera specializzata», l'indicazione dei giorni dell'eventuale apertura al pubblico;

c) la superficie netta e la superficie totale interessata dalla manifestazione fieristica;

d) la dichiarazione attestante la disponibilità degli spazi espositivi da parte dell'organizzatore;

e) il regolamento della manifestazione, indicante i requisiti di ammissibilità degli espositori e l'ammontare dei canoni e delle quote per la fornitura degli spazi e dei servizi essenziali;

f) il programma della manifestazione con particolare riferimento agli scopi dell'iniziativa, ai convegni, ai seminari e ad altri eventi collaterali.

Art. 16.

Disciplina delle concomitanze tra manifestazioni

1. La direzione generale competente, al fine di valorizzare il patrimonio fieristico lombardo e armonizzarlo con le altre realtà fieristiche nazionali, promuove le opportune intese tra gli organizzatori di manifestazioni fieristiche lombarde al fine di evitare distorsioni del mercato, dannose al sistema fieristico ed ai suoi utenti per l'effetto di concomitanze tra manifestazioni fieristiche di uguale merceologia.

2. Si intende concomitante la manifestazione fieristica con qualifica internazionale, nazionale e regionale che si svolga nell'ambito della Regione Lombardia in un periodo di tempo compreso tra i quindici giorni antecedenti e/o susseguenti ad altra manifestazione fieristica con qualifica internazionale, nazionale e regionale e merceologie uguali.

3. La direzione generale competente, qualora non si realizzi accordo tra le parti, non inserirà nel calendario fieristico e potrà revocare la qualifica alla manifestazione che, alla luce dei criteri di cui all'art. 17, non risulti legittimata allo svolgimento nelle date previste.

4. In caso di mancato accordo tra le parti è comunque, fatto salvo il diritto, per l'organizzatore della manifestazione riconosciuta non legittimata allo svolgimento nelle date contestate, a svolgere ugualmente la propria fiera nello stesso periodo richiesto dal concorrente, alle condizioni indicate al comma 3.

Art. 17.

Criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche internazionali si svolgano anche solo in parte in concomitanza tra loro o con manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale o regionale.

1. L'unità organizzativa competente per materia sentita la commissione di cui all'art. 10 della legge regionale n. 30/2002 esamina la compatibilità di svolgimento delle manifestazioni fieristiche in base ai seguenti criteri:

a) le fiere internazionali hanno la prevalenza sulle fiere nazionali o regionali dello stesso settore;

b) è privilegiato il mantenimento dello stesso periodo di svolgimento rispetto al cambiamento di date;

c) le nuove manifestazioni fieristiche devono scegliere un periodo di svolgimento che non coincida con le date di altre preesistenti;

d) in caso di totale o parziale coincidenza dei periodi di svolgimento di due o più manifestazioni fieristiche tra loro concorrenziali, sarà attivato un confronto tra i rispettivi organizzatori; in caso di mancato accordo sarà preferita la manifestazione che nelle date contestate risulti più consolidata nel tempo.

Art. 18.

Variatione del periodo di svolgimento delle manifestazioni

1. Le richieste di variazione del periodo di svolgimento delle manifestazioni fieristiche già prese in esame al fine della predisposizione del calendario regionale possono pervenire, debitamente motivate, all'unità organizzativa competente per materia entro e non oltre il 31 maggio dell'anno precedente a quello di svolgimento della manifestazione.

2. In caso di variazione del periodo di svolgimento, relativa a manifestazioni internazionali, nazionali e regionali, il mantenimento della qualifica attribuita nella prima comunicazione e il relativo inserimento nel calendario regionale è possibile solo a condizione che le nuove date proposte non coincidano totalmente o parzialmente con quelle di altre manifestazioni che nelle date contestate risultino più consolidate nel tempo e aventi le stesse qualifiche delle manifestazioni variate che si svolgono in Lombardia.

3. Le variazioni di data si intendono accolte qualora l'unità organizzativa competente per materia non provveda a comunicare un provvedimento ostantivo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

4. Le variazioni di date, concernenti manifestazioni internazionali o nazionali, che vanno a sovrapporsi con manifestazioni aventi le stesse qualifiche che si svolgono sul territorio nazionale sono possibili fino a quando in sede di coordinamento interregionale non vengano approvati i provvedimenti relativi alla formazione del calendario fieristico italiano.

Art. 19.

Coordinamento manifestazioni fieristiche per la formazione del calendario italiano e regionale

1. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali nell'anno antecedente a quello di svolgimento della manifestazione, trasmettono di norma entro il 31 gennaio le richieste di inserimento nel calendario regionale e di attribuzione o di conferma della qualifica internazionale, nazionale, regionale o locale, tuttavia per le manifestazioni regionali e locali è consentita la dilazione dei termini di presentazione fino al 30 aprile in quanto le stesse non sono da sottoporre al vaglio del coordinamento interregionale di cui ai successivi commi 4 e 5;

2. La direzione generale competente per materia e il comune per le manifestazioni di propria competenza, hanno la facoltà, ai fini del rispetto del principio di trasparenza del mercato e della difesa dei consumatori di chiedere chiarimenti o integrazioni della documentazione presentata dall'operatore fieristico, entro 15 giorni dalla data di ricezione della medesima, con particolare riferimento alla veridicità dei dati ed alle modalità della loro rilevazione.

3. Fatto salvo il diritto degli organizzatori ad effettuare comunque la manifestazione decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione al protocollo della giunta regionale della comunicazione o dell'inoltro dei chiarimenti o atti richiesti, qualora tale richiesta pervenga alla direzione generale competente dopo le date di cui al comma 1 la manifestazione decade dal diritto di inserimento nel calendario nazionale e regionale relativo all'anno seguente.

4. La direzione generale competente per materia, entro il 31 marzo dell'anno antecedente a quello di svolgimento della manifestazione fieristica, al fine della predisposizione della bozza del calendario fieristico italiano, trasmette al coordinamento interregionale l'elenco delle fiere internazionali e nazionali che saranno organizzate in Lombardia con i dati relativi al soggetto organizzatore, alla denominazione, alla qualifica, al periodo di svolgimento, ai settori merceologici e alla sede di svolgimento.

5. Entro il 31 marzo dell'anno precedente lo svolgimento della manifestazione fieristica, con decreto del dirigente competente per materia viene comunicato agli organizzatori il riconoscimento di qualifica internazionale e nazionale. Tale riconoscimento si intende definitivo salvo l'eventuale verifica; in sede di coordinamento interregionale, dell'insussistenza di concomitanze con manifestazioni di altre regioni qualora il coordinamento interregionale dovesse adottare un regolamento disciplinante tali concomitanze.

6. Entro il 31 luglio di ogni anno la giunta regionale approva il calendario regionale per le manifestazioni con qualifica internazionale, nazionale e regionale, che contribuirà alla formazione del calendario nazionale.

7. Ai fini della pubblicazione del calendario regionale i comuni trasmettono l'elenco delle manifestazioni di loro competenza alle camere di commercio competenti per territorio entro il 31 luglio di ogni anno. Le camere di commercio redigono gli elenchi provinciali delle manifestazioni locali e ne curano la trasmissione alla direzione generale della giunta regionale competente sia su supporto cartaceo che informatico, entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le manifestazioni.

8. Entro il 30 novembre di ogni anno viene pubblicato nel sito internet della direzione generale competente e nel *Bollettino ufficiale* della Regione il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche comunicate dagli organizzatori per l'anno successivo.

Art. 20.

Coordinamento con le altre norme che regolano le manifestazioni fieristiche

1. È fatta integralmente salva l'applicazione alle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali, di quanto previsto in materia fieristica dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto n. 773/1931.

Art. 21.

Elenco degli organizzatori di manifestazioni fieristiche e degli enti fieristici

1. Presso la direzione generale competente è istituito l'elenco degli organizzatori di manifestazioni fieristiche e degli enti fieristici, ai fini di classificazione e di censimento nonché per monitorare l'evoluzione del settore, delle tipologie concorrenziali e degli eventuali fenomeni di concentrazione, nonché della distribuzione sul territorio lombardo delle manifestazioni fieristiche.

2. Gli organizzatori di manifestazioni e gli enti fieristici dotati di personalità giuridica vengono iscritti d'ufficio nell'elenco di cui al comma 1 mediante decreto del dirigente dell'unità organizzativa competente per materia.

3. Vengono iscritti nell'elenco di cui al comma 1, con decreto del dirigente dell'unità organizzativa competente, i soggetti che presentano istanza in tal senso alla direzione generale competente, corredata della seguente documentazione:

- a) copia autentica dell'atto di costituzione;
- b) statuto;

c) autocertificazione attestante l'attività svolta nel settore fieristico da almeno un triennio.

4. L'aggiornamento dell'elenco regionale degli organizzatori di manifestazioni fieristiche anche non proprietari dei quartieri fieristici, e degli enti fieristici viene effettuato con cadenza trimestrale a cura dell'unità organizzativa competente.

Art. 22.

Disciplina per il riordino degli enti fieristici

1. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche e gli enti fieristici, iscritti all'elenco di cui all'art. 21, che intendono procedere a trasformazioni societarie inviano alla direzione generale regionale competente il progetto di trasformazione comprensivo di identificazione del patrimonio dell'Ente fieristico, che sarà approvato con decreto del dirigente competente.

Nel caso in cui la trasformazione preveda anche la costituzione di una società per azioni il progetto dovrà identificare anche:

a) gli ulteriori apporti finanziari o di beni e diritti, strumentali all'attività dell'ente, da conferire nella società per azioni da parte di enti pubblici e di società od enti privati;

b) la ripartizione di capitale sociale.

2. L'atto di trasformazione deve essere accompagnato da una relazione di stima redatta a norma dell'art. 2343 del codice civile per quanto attiene ai beni e ai diritti indicati al comma 1 lettera a).

3. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 sono condizione necessaria per poter usufruire dei benefici di cui all'art. 10 della legge 11 gennaio 2001, n. 7, previsti dalla legge n. 289 art. 80, comma 43 del 27 dicembre 2002 fino al 30 marzo 2005.

Art. 23.

Modalità e tempi per la presentazione delle richieste dei contributi per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di cui all'art. 11, comma 3, lettera a della legge regionale n. 30/2002.

1. I soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche che intendono beneficiare dei contributi di cui all'art. 11, comma 3, lettera a)

della legge regionale n. 30/2002 devono presentare, a mezzo raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, una domanda indirizzata alla direzione generale competente.

2. La richiesta a firma del legale rappresentante del soggetto organizzatore deve essere redatta in forma di autocertificazione e contenere i dati previsti dalla delibera di giunta regionale che annualmente definisce i criteri di priorità per l'assegnazione dei contributi.

3. Sono esclusi dal piano di riparto dei contributi le manifestazioni, fiere, mercati o sagre che non presentano le caratteristiche delle manifestazioni fieristiche di cui al presente regolamento o che siano regolate in base alla normativa relativa al commercio su aree pubbliche e il cui accesso sia pertanto riservato ai venditori ambulanti.

4. Gli uffici della direzione generale competente entro il 30 settembre di ogni anno, predispongono il piano di riparto dei contributi in cui saranno esaminate le richieste di contributi relative alle manifestazioni fieristiche svolte nel periodo intercorrente tra il 10 settembre dell'anno precedente al piano di riparto ed il 31 agosto dell'anno solare di riferimento.

5. La concessione di contributi è subordinata alla presenza della manifestazione nel calendario regionale ed è rivolta alle manifestazioni a qualifica locale, regionale, nazionale e internazionale.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 12 aprile 2003

FORMIGONI

Approvato con deliberazione della giunta regionale n. 7/12600 del 7 aprile 2003

03R0478

REGOLAMENTO REGIONALE 12 aprile 2003, n. 6.

Regolamento della comunicazione pubblica stradale e degli impianti di indicazione stradale di interesse culturale e turistico.

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 16 del 18 aprile 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 17 della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 «Programmazione sviluppo della rete viaria di interesse regionale», prevede e disciplina gli impianti di comunicazione pubblica stradale e gli impianti di indicazione stradale di interesse culturale e turistico quali tipologie di mezzi pubblicitari, ad integrazione di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 «Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada».

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) impianto di comunicazione pubblica stradale: il manufatto bidimensionale costituito da un pannello rigido sorretto da uno o due appoggi saldamente fissati a terra, con luce libera minima dal suolo di cm 50 e superficie utile massima di mq 6 per facciata, finalizzato ad accogliere comunicazioni di pubblica utilità ed interesse della Regione o, previo accordo con la competente direzione generale della giunta regionale, della provincia, quali numeri verdi, numeri utili, indicazioni di servizi di pubblica utilità, informazioni relative agli itinerari ambientali e culturali, campagne di pubblica informazione e/o sensibilizzazione. Alla comunicazione di interesse pubblico può essere abbinata, nell'ambito del medesimo impianto ed al solo fine di consentire la copertura dei relativi costi, eventuale pubblicità commerciale, la quale può occupare uno dei lati o sezioni del pannello ovvero la sezione inferiore di questo su uno o su entrambi i lati;

b) impianto di indicazione stradale di interesse culturale e turistico: il manufatto bidimensionale costituito da un pannello rigido sorretto da uno o due appoggi saldamente fissati a terra, con luce libera minima dal suolo di cm 150, larghezza ed altezza massima del pannello rispettivamente di cm 250 e cm 70, recante in lettere bianche su fondo marrone l'indicazione di luogo o percorso di interesse turistico, culturale o comunque di rilevanza pubblica, accompagnata da freccia bianca di indicazione ed eventuale logo o simbolo grafico. I relativi bozzetti sono definiti dalla Regione o dalla provincia interessata.

Art. 3.

Distanze

1. Gli impianti di comunicazione pubblica stradale e di indicazione stradale di interesse culturale e turistico sono collocati:

a) ad una distanza non inferiore a 10 metri dagli altri cartelli, insegne di esercizio e mezzi pubblicitari;

b) ad una distanza non inferiore a 3 metri dal limite della carreggiata, salva la possibilità di deroga fino ad un metro dal limite della carreggiata per le sole comunicazioni di pubblica utilità il cui bordo inferiore sia, in ogni suo punto, ad una quota pari o superiore a 3 metri rispetto a quella del piano stradale.

2. Restano fermi gli altri vincoli dettati dall'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 ai fini della sicurezza della circolazione.

3. Tra singoli impianti di comunicazione pubblica stradale deve intercorrere una distanza non inferiore a 1.000 metri.

4. La collocazione degli impianti di indicazione stradale di interesse culturale e turistico non è soggetta al vincolo di cui al comma 3.

Art. 4.

Disposizioni procedurali

1. Nel caso in cui l'impianto sia collocato su iniziativa diretta della Regione o della provincia e non rechi pubblicità commerciale, la collocazione è soggetta a preventiva comunicazione all'ente proprietario della tratta stradale da parte dell'ente richiedente, che indichi le dimensioni e l'ubicazione dell'impianto, nonché il bozzetto del messaggio di pubblica utilità; la comunicazione è corredata dall'attestazione che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo che ne sia garantita la stabilità. L'ente proprietario della tratta stradale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può segnalare la motivata indisponibilità della posizione individuata, eventualmente assegnando una diversa posizione lungo la medesima tratta stradale, ovvero chiedere la modifica dell'impianto per adeguarlo alle disposizioni del presente regolamento e del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992. Decorso inutilmente il predetto termine, il richiedente può procedere alla collocazione.

2. Nel caso in cui l'impianto rechi pubblicità commerciale, la relativa comunicazione deve essere presentata all'ente proprietario della tratta stradale da soggetto che svolga professionalmente attività pubblicitaria e che abbia preventivamente sottoscritto con l'ente interessato al messaggio di interesse pubblico apposita convenzione, secondo lo schema allegato al presente regolamento. Alla comunica-

zione sono allegati un bozzetto del messaggio, con l'indicazione delle dimensioni e dell'ubicazione dell'impianto pubblicitario, nonché una dichiarazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la quale attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo che sia garantita la stabilità. L'ente proprietario, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può segnalare la motivata indisponibilità della posizione individuata, eventualmente assegnando una diversa posizione lungo la medesima tratta stradale, ovvero chiedere la modifica dell'impianto per adeguarlo alle disposizioni del presente regolamento e del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992. Decorso inutilmente il predetto termine, il richiedente può procedere alla collocazione.

3. Il soggetto che ha chiesto l'installazione a norma del comma 2 è tenuto:

a) ad ogni onere connesso alla realizzazione e collocazione dell'impianto;

b) a verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e delle loro strutture di sostegno e di effettuare la relativa manutenzione;

c) al pagamento delle imposte per cartelli pubblicitari di analoghe dimensioni;

d) alla stampa, affissione e sostituzione periodica del messaggio di interesse pubblico così come concordato con la Regione o con la provincia interessata;

e) al rispetto di eventuali vincoli alla pubblicità abbinabile. Non è in ogni caso ammessa la presenza di pubblicità sul cartello in assenza di comunicazione pubblica;

f) alla rimozione dell'impianto in caso di mancato rispetto degli impegni assunti in convenzione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione.

Art. 5.

Oneri

1. Per la collocazione degli impianti di indicazione stradale di interesse culturale e turistico e degli impianti di comunicazione pubblica stradale di cui al comma 1 dell'art. 4, è dovuto il pagamento delle sole imposte comunali di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507/1993, qualora dovute in relazione alla tipologia dell'impianto. La collocazione degli impianti di comunicazione pubblica stradale di cui al comma 2 dell'art. 4 è soggetta, oltre alle imposte comunali di cui al decreto legislativo n. 507/1993, alla corresponsione all'ente proprietario della strada di un canone onnicomprensivo pari al 50% del canone applicato dall'ente stesso per la pubblicità ordinaria.

Art. 6.

Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 12 aprile 2003

FORMIGONI

Approvato con deliberazione della giunta regionale n. 7/12601 del 7 aprile 2003

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE PUBBLICA STRADALE
AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. /2002

Tra la Regione Lombardia, c.f. e p. IVA 80050050154, con sede in Milano, via Fabio Filzi n. 24, rappresentata per la presente convenzione dal direttore generale della direzione generale.....
con sede in

E

la società
 p. IVA con sede in

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Oggetto della convenzione.

Con la presente convenzione la società si impegna a collocare sul territorio regionale, con le modalità di cui ai successivi articoli, impianti di comunicazione pubblica stradale con presenza di pubblicità commerciale conformi alle disposizioni di cui al regolamento regionale n. /2002 «Regolamentazione della comunicazione pubblica stradale e degli impianti di indicazione stradale di interesse culturale e turistico».

A fronte di tale onere, la Regione Lombardia riconosce alla società la facoltà di sfruttare commercialmente parte di tali impianti, secondo le prescrizioni di seguito specificate, per la collocazione di pubblicità commerciale.

2. Numero e collocazione degli impianti.

La società si impegna a collocare, in attuazione del presente contratto, n. ... impianti bifacciali tra loro identici delle dimensioni utili complessive di cm ... × ..., come da schema progettuale allegato.

Gli impianti dovranno essere collocati lungo la rete stradale della Lombardia secondo i seguenti criteri:

- a) bacino geografico:
- b) categoria delle strade:
- c) frequenza degli impianti:
- d) elementi di prossimità:
- e) altri elementi:

3. Dimensione, contenuti ed aggiornamento periodico del messaggio di interesse pubblico.

La sezione di ognuno degli impianti di cui all'art. 2, per una dimensione di cm ... × ..., dovrà essere riservata al messaggio di interesse pubblico i cui bozzetti dovranno essere trasmessi dalla direzione generale alla società entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

Qualora tale data non dovesse essere rispettata e, nelle more dell'adempimento, avesse inizio la collocazione degli impianti, nello spazio riservato al messaggio di interesse pubblico dovrà essere esposto il logo della Regione Lombardia accompagnato dalla dicitura «.....».

La Regione ha facoltà di chiedere l'aggiornamento del messaggio in ragione di 3 volte per ogni anno solare. L'aggiornamento deve essere effettuato a cura della società entro trenta giorni dalla richiesta.

La predisposizione, stampa, collocazione, manutenzione e sostituzione periodica del messaggio di interesse pubblico sono assunti a totale carico della società

4. Dimensione e contenuti della pubblicità commerciale.

La sezione, per una dimensione di cm ... × ..., di ognuno degli impianti di cui all'art. 2 potrà ospitare pubblicità commerciale per la quale è riconosciuta piena libertà di gestione e titolarità contrattuale alla società fatto salvo il rispetto delle seguenti condizioni:

a) non potranno essere esposti pubblicità o messaggi promozionali appartenenti alle seguenti categorie:

- a)1 politici o d'opinione, religione, di istituzioni diverse dalla Regione;
- a)2 prodotti
- a)3

b) i bozzetti delle pubblicità da esporsi, comunque rispondenti alle limitazioni di cui alla lettera a., dovranno essere trasmessi per l'approvazione preventiva alla direzione generale la quale ha facoltà di esprimere diniego motivato, qualora ravvisi incompatibilità con il messaggio di interesse pubblico, entro 7 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine il bozzetto si intende approvato.

Non è in ogni caso ammessa la presenza di pubblicità sugli impianti in assenza di comunicazione pubblica, fatto salvo il caso del messaggio temporaneo di cui all'art. 3.

5. Oneri.

Tutti gli oneri connessi alla esecuzione della presente convenzione, ivi compresa la registrazione della stessa, saranno integralmente assolti dalla società a fronte del diritto di questa di sfruttare commercialmente gli spazi destinati alla pubblicità commerciale.

In particolare, ai sensi di quanto disposto dal regolamento regionale /2002, la società si fa carico:

- a) di ogni onere connesso alla realizzazione e collocazione dell'impianto;
- b) del pagamento degli oneri dovuti all'ente proprietario della strada per cartelli pubblicitari di analoghe dimensioni;
- c) della stampa, affissione e sostituzione periodica del messaggio di interesse pubblico così come concordato con la Regione o con la provincia interessata;
- d) del rispetto di eventuali vincoli alla pubblicità abbinabile;
- e) della rimozione dell'impianto, nei casi previsti all'art. 7 ovvero alla scadenza del contratto.

6. Durata.

La presente convenzione ha durata di anni 10 a decorrere dalla data di sottoscrizione, rinnovabili alla scadenza;

7. Recesso.

È facoltà della Regione recedere dalla presente convenzione nel caso venga constatata l'inosservanza da parte della società degli adempimenti e degli obblighi previsti dalla presente convenzione e dalla normativa vigente sulla pubblicità stradale. Il recesso avviene previa comunicazione, con raccomandata a.r., nella quale sono contestate le inosservanze ed assegnati 30 giorni al fine dell'adeguamento, salva l'applicazione delle sanzioni eventualmente previste dall'ordinamento. Decorso infruttuosamente tale termine, il recesso opera di diritto a tutti gli effetti e gli impianti collocati, divenuti illegittimi, devono essere rimossi, a pena di rimozione coattiva e di applicazione delle sanzioni, come previsto dalle norme vigenti in materia.

03R0479

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
29 novembre 2002, n. 29-119/Leg.

**Modifica del decreto del presidente della giunta provinciale
18 marzo 2002, n. 5-95/Leg (nuovo regolamento di contabilità
delle aziende di promozione turistica d'ambito del Trentino)**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 1 del 7 gennaio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 50 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 e seguenti modifiche;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 18 marzo 2002, n. 5-95/Leg;

Vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e seguenti modifiche;

Visto l'art. 6 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;

Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 2294 di data 20 settembre 2002

E M A N A

la seguente modifica all'art. 60 del decreto del presidente della giunta provinciale 18 marzo 2002, n. 5-95/Leg:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 60 del decreto del presidente della giunta provinciale 18 marzo 2002, n. 5-95/Leg

1. Nell'art. 60 del decreto del presidente della giunta provinciale 18 marzo 2002, n. 5-95/Leg (Nuovo regolamento di contabilità delle aziende di promozione turistica d'ambito del Trentino), al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Parimenti, qualora l'azienda ritenga fondatamente che il commissariamento previsto dall'art. 10, comma 1, della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento) possa essere attivato prima del 31 dicembre 2003, continuano ad applicarsi le medesime disposizioni del predetto decreto del presidente della giunta provinciale n. 11-41/Leg del 1991, ancorché abrogate, fino alla data di conclusione del periodo di liquidazione di cui al comma 2 del precitato art. 10 della medesima legge provinciale n. 8 del 2002.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

*Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2002
Registro n. 1, foglio n. 12*

03R0339

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 2 dicembre 2002, n. 30-120/Leg.

Regolamento recante: «Modifiche a competenze di strutture organizzative provinciali - art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7».

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 53 del 24 dicembre 2002)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli articoli 53 e 54, n. 2;

Visto l'art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7 e seguenti modifiche;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2952 di data 29 novembre 2002;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

La declaratoria della scheda n. 8, Servizio «Autonomie locali», dell'Allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983 n. 12 e seguenti modifiche, è modificata come segue: viene aggiunto il seguente punto 11-bis.:

«11-bis. Cura le azioni volte a migliorare la convivenza civile mediante iniziative nell'ambito delle competenze della provincia con particolare riferimento alla materia della polizia locale urbana e rurale, nonché a favorire la collaborazione con le amministrazioni comunali e fra le stesse, con le amministrazioni dello Stato e con le forze dell'ordine statali nel rispetto delle leggi in materia».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 2 dicembre 2002

DELLAI

*Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2002
Registro n. 1, foglio n. 16*

03R0340

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 24 dicembre 2002, n. 31-121/Leg.

Regolamento concernente: «Modifica al decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg. - regolamento concernente "Costituzione dell'albo dei dirigenti e dell'albo dei direttori della provincia autonoma di Trento e dei relativi enti funzionali"».

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 4 febbraio 2003)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3208 di data 23 dicembre 2002, con la quale la giunta provinciale ha provveduto all'approvazione delle modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg. - regolamento concernente «Costituzione dell'albo dei dirigenti e dell'albo dei direttori della provincia autonoma di Trento e dei relativi enti funzionali»;

Visto il punto 2) del dispositivo della citata deliberazione con la quale la giunta provinciale demanda al presidente della giunta provinciale l'emanazione del regolamento;

Visti gli articoli 53 e 54 dello statuto di autonomia;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg.

1. L'art. 2, comma 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998 n. 34-106/Leg. è sostituito dal seguente:

«2. L'albo è distinto nelle tre seguenti parti:

- a) parte I: dirigenti provinciali;
- b) parte II: dirigenti degli enti funzionali;
- c) parte III: dirigenti degli enti locali della provincia e dirigenti della Regione Trentino-Alto Adige».

2. All'art. 2, comma 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998 n. 34-106/Leg. le parole «dirigenti provinciali e dirigenti degli enti funzionali» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenti provinciali, dirigenti degli enti funzionali, dirigenti degli enti locali, della provincia e dirigenti della Regione Trentino-Alto Adige».

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998 n. 34 - 106/Leg.

All'art. 3, comma 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998 n. 34-106/Leg. dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera d):

«d) il personale in servizio presso gli enti locali della provincia e la Regione Trentino-Alto Adige, previo espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 23 della legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7.»

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998 n. 34-106/Leg.

1. All'art. 4, comma 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998 n. 34-106/Leg. dopo le parole «enti funzionali» sono inserite le seguenti parole: «, degli enti locali della provincia e della Regione Trentino-Alto Adige».

2. All'art. 4, comma 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998 n. 34-106/Leg. dopo le parole «degli enti funzionali» sono inserite le seguenti parole: «, degli enti locali della provincia e della Regione Trentino-Alto Adige.»;

Art. 4.

Modifiche all'art. 6 bis del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg.

1. All'art. 6-bis, comma 1, la lettera a) del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg. è sostituita dalla seguente lettera a):

«a) alla provincia, agli enti funzionali della stessa, agli enti locali della provincia e alla Regione Trentino-Alto Adige relativamente ai propri dirigenti;».

2. All'art. 6-bis, comma 1, la lettera b) del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg. è sostituita dalla seguente lettera b):

«b) alla Provincia, agli enti funzionali della stessa, agli enti locali della provincia e alla Regione Trentino-Alto Adige relativamente ai dirigenti di altro ente, in quanto l'accesso sia strettamente funzionale al corretto svolgimento di procedure di mobilità inter-enti disciplinate con normativa provinciale;».

Art. 5.

Modifiche all'art. 6-ter del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg.

1. L'art. 6-ter, comma 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg. è sostituito dal seguente:

«1. L'istituto della mobilità volontaria per la copertura di incarichi vacanti opera solo nei confronti di dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e iscritti all'albo. A tale mobilità si procede con accordo tra gli enti interessati, acquisito l'assenso del dirigente.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 24 dicembre 2002

DELLAI

*Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2003
Registro n. 1, foglio n. 1*

03R0341

(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 ottobre 2001, n. 62.

Rideterminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte da leggi e regolamenti provinciali o regionali in base all'incremento del costo della vita secondo l'indice Istat.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50 del 4 dicembre 2001)

(Omissis).

*Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2001
registro n. 1, foglio n. 40*

03R0462

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
26 ottobre 2001, n. 63.

Valutazione di incidenza per progetti e piani all'interno delle zone facenti parte della rete ecologica europea, in attuazione della direttiva 92/43/CEE.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52 dell'8 dicembre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3466 del 1° ottobre 2001.

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto della disciplina

1. Oggetto del presente regolamento è la disciplina della valutazione di incidenza dei piani e progetti ai sensi dell'art. 6 della direttiva 92/43/CEE del consiglio delle Comunità europee del 21 maggio 1992, in ordine alle zone del territorio provinciale appartenenti, alla rete ecologica europea «Natura 2000» ed ai relativi obiettivi di conservazione.

2. Ai fini del comma 1, appartengono alla rete ecologica europea «Natura 2000» i siti di importanza comunitaria indicati nell'allegato A) e le zone di protezione speciale indicate nell'allegato B).

3. I confini delle zone di cui al comma 2 sono inseriti nei piani urbanistici, nei piani di attuazione, di recupero e nei piani settoriali.

Art. 2.

Valutazione d'incidenza

1. La valutazione d'incidenza è richiesta per tutti i piani o progetti, che possano avere un'incidenza significativa sul sito «Natura 2000», ed è effettuata nell'ambito dei procedimenti di approvazione già previsti dalla normativa provinciale.

2. Gli organi individuali o collegiali preposti all'esame ed all'approvazione dei piani e dei progetti ai sensi della normativa provinciale acquisiscono a tal fine il parere dell'esperto o incaricato della ripartizione provinciale natura e paesaggio circa l'incidenza del piano o progetto sul sito e la sua conservazione.

3. Ai fini della formulazione del parere di cui al comma 2, va presentata, da parte del proponente il piano o progetto, la documentazione di cui all'allegato C).

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, un piano o progetto può essere approvato nonostante il parere negativo dell'esperto o incaricato della ripartizione provinciale natura e paesaggio, quando non esistono soluzioni alternative e quando deve essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica.

5. Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat prioritario naturale o una specie prioritaria, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della commissione europea, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, nei provvedimenti di approvazione sono disposte, anche a carico del proponente, le misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale della rete ecologica europea «Natura 2000», di cui è data comunicazione alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 26 ottobre 2001

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2001
Registro n. 1, foglio n. 42*

ALLEGATO A

Siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE del consiglio del 21 maggio 1992 (direttiva «Habitat»)

Biotopo Vegetazione steppica fra Tartscher Leiten (Cod. IT3110001);
 Biotopo Ontaneto di Sluderno (Cod. IT3110002);
 Biotopo Ontaneto di Cengles (Cod. IT3110004);
 Biotopo Ontaneto di Oris (Cod. IT3110005);
 Biotopo Vegetazione steppica Sonnenberg (Cod. IT3110010);
 Val di Fosse nel Parco Naturale Gruppo di Tessa (Cod. IT3110011);
 Lacines - Catena del Monteneve nel Parco Naturale Gruppo di Tessa (Cod. IT3110012);
 Biotopo Delta del Valsura (Cod. IT3110013);
 Biotopo Gisser Auen (Cod. IT3110014);
 Biotopo Hühnerspiel Cod. IT3110015);
 Biotopo Wiesermoos (Cod. IT3110016);
 Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina (Cod. IT3110017);
 Ontaneti dell'Aurino (Cod. IT3110018);
 Biotopo Rasner Möser (Cod. IT3110019);
 Biotopo Monte Covolo - Alpe di Nemes (Cod. IT3110020);
 Vai Campo di dentro - Val Fiscalina - Praticasella nel Parco Naturale Dolomiti di Sesto (Cod. IT3110021);
 Biotopo Ontaneto della Rienza - Dobbiaco (Cod. IT3110022);
 Picco di Villandro - Prato Piazza - Lago di Landro nel Parco Naturale di Fanes-Sennes-Braies (Cod. IT3110023);
 Val di Foresta - Val de Ciastlins nel Parco Naturale di Fanes-Sennes-Braies (Cod. IT3110024);
 Alpe di Fanes nel Parco Naturale di Fanes-Sennes-Braies (Cod. IT3110025);
 Valle di Funes - Sas de Putia nel Parco Naturale di Puez-Odle (Cod. IT3110026);
 Gardena - Valle Lunga - Puez nel Parco Naturale di Puez-Odle (Cod. IT3110027);
 Parco Naturale dello Sciliar (Cod. IT3110029);
 Biotopo Torbiera Totes Moos (Cod. IT3110030);
 Biotopo Torbiera Wölfl (Cod. IT3110031);
 Biotopo Torbiera Tschingger (Cod. IT3110032);
 Biotopo Buche di ghiaccio (Cod. IT3110033);
 Biotopo Lago di Caldaro (Cod. IT3110034);
 Biotopo Castelfeder (Cod. IT3110035);
 Parco Naturale Monte Corno (Cod. IT3110036);
 Biotopo Lago di Favogna (Cod. IT3110037);
 Ultimo - Solda nel Parco Nazionale dello Stelvio (Cod. IT3110038);
 Ortles - Monte Madaccio nel Parco Nazionale dello Stelvio (Cod. IT3110039);
 Alpe di Cavallaccio nel Parco Nazionale dello Stelvio (Cod. IT3110040).

ALLEGATO B

Zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 (direttiva «Uccelli») di cui alla delibera della giunta provinciale n. 6188 del 30 dicembre 1999.

Biotopo Ontaneto di Sluderno (Cod. IT3110002);
 Biotopo Vegetazione steppica Sonnenberg (Cod. IT3110010);
 Val di Fosse nel Parco Naturale Gruppo di Tessa (Cod. IT3110011);
 Lacines - Catena del Monteneve nel Parco Naturale Gruppo di Tessa (Cod. IT3110012);
 Biotopo Delta del Valsura (Cod. IT3110013);

Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina (Cod. IT3110017);
 Biotopo Ontaneti dell'Aurino (Cod. IT3110018);
 Val Campo di Dentro - Val Fiscalina - Praticasella nel Parco Naturale Dolomiti di Sesto (Cod. IT3110021);
 Val di Foresta - Val de Ciastlins nel Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies (Cod. IT3110024);
 Valle di Funes - Sas de Putia nel Parco Naturale Puez Odle (Cod. IT3110026);
 Parco Naturale dello Sciliar (Cod. IT3110029);
 Biotopo Lago di Caldaro (Cod. IT3110034);
 Parco Naturale Monte Corno (Cod. IT3110036);
 Ultimo - Solda nel Parco Nazionale dello Stelvio (Cod. IT3110038);
 Ortles - Monte Madaccio nel Parco Nazionale dello Stelvio (Cod. IT3110039);
 Alpe di Cavallaccio nel Parco Nazionale dello Stelvio (Cod. IT3110040).

ALLEGATO C

Documentazione da presentare ai fini della valutazione d'incidenza

PIANI

Localizzazione dei siti interessati e descrizione del loro stato di protezione in riferimento a rete natura 2000;

Descrizione delle caratteristiche e contenuti del piano che può influire sul regime di salvaguardia dei siti Natura 2000;

Individuazione di eventuali punti di conflitto e relative conseguenze tra i contenuti/obiettivi del Piano e le finalità di conservazione di Rete natura 2000;

Individuazione delle azioni volte alla soluzione di eventuali conflitti (eventuali misure di compensazione ed in ogni caso tesse alla salvaguardia ed alla valorizzazione degli habitat e delle specie contenute nei siti.

PROGETTI

Descrizione sintetica delle caratteristiche tecniche e fisiche del progetto;

Descrizione delle attività connesse alla realizzazione del progetto (fase di cantiere, depositi materiali, etc);

Motivazioni che rendono necessaria la realizzazione del progetto (indicazione di possibili alternative);

Indicazione del sito Natura 2000 o della zona in posizione limitrofa rispetto all'area vincolata interessato dall'intervento;

Indicazione degli habitat e specie floristiche, faunistiche (alla base dell'individuazione del sito interessate dall'intervento);

In caso di non interferenza: scheda sintetica che certifichi la non interferenza con habitat e specie per cui è stato designato il sito;

In caso di interferenza: descrizione delle misure progettuali e dei provvedimenti che si intendono adottare per contenere l'impatto sull'ambiente naturale sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio; descrizione degli interventi tesi a riequilibrare eventuali scompensi (misure di mitigazione).

03R0463

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2003, n. 8.

Testo unico in materia di sport e tempo libero.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 9 aprile 2003)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia riconosce la funzione sociale delle attività sportive e ricreative, promuovendole e valorizzandole attraverso iniziative, strutture e servizi, mediante la collaborazione con soggetti pubblici e privati.

2. Al fine di sostenere la pratica dello sport, delle attività fisico-motorie e del tempo libero, intese quali strumenti per il miglioramento delle prestazioni e il mantenimento delle condizioni psico-fisiche della persona, di tutelare il benessere, la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali, la Regione interviene favorendo la realizzazione di un sistema di impianti e attrezzature sportive e del tempo libero, lo sviluppo e la diffusione dell'associazionismo sportivo e del tempo libero, nonché le iniziative sportive con valenza anche turistica.

Art. 2.

Commissione regionale per lo sport

1. È istituita, presso la struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, la commissione regionale per lo sport, organo consultivo dell'amministrazione regionale per la definizione degli indirizzi e degli interventi regionali nell'ambito dello sport. La commissione è costituita con decreto del presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, e resta in carica per la durata della legislatura regionale.

2. La commissione è composta da:

- a) l'assessore regionale allo sport, che la presiede;
- b) il direttore della struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero;
- c) un rappresentante del comitato regionale del comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
- d) un rappresentante di ciascuno dei comitati provinciali del CONI;
- e) un rappresentante di ciascuna provincia;
- f) quattro rappresentanti degli enti di promozione sportiva a carattere nazionale, maggiormente rappresentativi a livello regionale, tenuto conto del numero delle società sportive o ricreative affiliate e del numero di tesserati;
- g) due rappresentanti di associazioni sportive amatoriali, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle stesse, operanti a livello interprovinciale;
- h) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia;
- i) un rappresentante del centro universitario sportivo (CUS), designato congiuntamente dalle università degli studi regionali.

3. In caso di assenza o impedimento dell'assessore regionale allo sport, la commissione è presieduta dal direttore della struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero.

4. I rappresentanti degli enti e organismi che compongono la commissione sono designati entro sessanta giorni dalla data di richiesta della designazione. Decorso tale termine, la commissione può esercitare le sue funzioni purché sia stato designato un numero di componenti non inferiore alla metà più uno.

5. La commissione è convocata dal presidente ed è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei suoi componenti.

6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validi. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. La presenza di tecnici ed esperti di settore è autorizzata preventivamente dal presidente della commissione.

8. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero.

Capo II

INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA

Art. 3.

Contributi regionali

1. Al fine di promuovere e sostenere il potenziamento e la qualificazione degli impianti sportivi, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a comuni, singoli o associati, istituzioni, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali, anche senza personalità giuridica, regolarmente costituiti, e a soggetti privati convenzionati con i comuni per assicurare l'uso pubblico della struttura, per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, comprese le opere accessorie, e per il recupero, l'adeguamento, il miglioramento e l'acquisizione in proprietà di impianti in disuso:

- a) contributi annui costanti per la durata massima di dieci anni sulla spesa ammissibile, in misura del 7 per cento del capitale mutuato;
- b) contributi in conto capitale, in misura non superiore all'80 per cento della spesa ammissibile.

Art. 4.

Determinazione della spesa ammissibile

1. La spesa ammissibile per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il recupero, l'adeguamento e il miglioramento di impianti sportivi comprende:

- a) il costo dell'opera;
- b) la quota per le spese generali e di collaudo;
- c) il prezzo di acquisto dell'area necessaria.

2. La spesa ammissibile per l'acquisizione in proprietà di impianti sportivi in disuso può comprendere, previo accertamento di congruità da parte della struttura regionale competente, oltre al prezzo di acquisto degli immobili e delle pertinenze:

- a) il prezzo delle attrezzature fisse e mobili;
- b) il prezzo degli arredi.

Art. 5.

Domande di concessione dei contributi

1. Le domande di concessione dei contributi di cui all'art. 3 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate di:

- a) relazione illustrativa dell'opera e delle sue caratteristiche tecniche, da cui risulti l'uso della medesima, i costi, le forme di gestione e il bacino d'utenza previsti;
- b) preventivo di spesa.

Art. 6.

Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi

1. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui all'art. 3 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

2. I contributi annui costanti sono erogati al beneficiario pubblico o privato o all'istituto di credito mutuante, con le modalità stabilite nel provvedimento di concessione. L'amministrazione regionale riconosce agli enti pubblici la facoltà di cedere detti contributi annui all'istituto di credito mutuante.

Art. 7.

Contributi per impianti natatori

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a soggetti pubblici contributi pluriennali, di durata non superiore a dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo che tali soggetti stipulano per la costruzione di impianti sportivi natatori.

2. Nel caso di interventi realizzati con lo strumento della finanza di progetto, i contributi sono concessi a copertura del prezzo di cui all'art. 4, comma 3, lettera *a*), della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 (Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi), indipendentemente dall'assunzione del mutuo.

3. Le domande di concessione dei contributi sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro il 31 marzo di ogni anno, corredate del preventivo di spesa e di una relazione illustrativa dell'opera, delle sue caratteristiche tecniche, delle modalità di utilizzo e dell'economicità della gestione.

4. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale n. 14/2002.

Art. 8.

Realizzazione di una struttura integrata per gli sport motoristici

1. Per la completa attuazione delle finalità della presente legge, la Regione promuove la realizzazione, in ambito regionale, di una struttura integrata destinata alla pratica degli sport motoristici.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, la struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero emana un invito pubblico per la presentazione di proposte, da parte di soggetti pubblici e privati, dirette all'individuazione della struttura da realizzare e della sua ubicazione. L'invito pubblico definisce i requisiti dei soggetti proponenti e le modalità e i termini di presentazione delle proposte nonché i criteri di valutazione delle stesse, con particolare riguardo alla compatibilità ambientale della struttura e al suo livello di finanziamento con risorse private. Le proposte presentate sono corredate dell'assenso formale del comune competente per territorio. Possono essere presentate anche proposte comprendenti l'ampliamento e l'adeguamento funzionale di strutture esistenti.

3. La struttura ha le seguenti caratteristiche:

- a*) sviluppo pista non inferiore a milleduecento metri e non superiore a millequattrocento metri;
- b*) destinazione funzionale anche per attività di prova, collaudo, intrattenimento nel settore motoristico, ricerca e promozione nel settore della sicurezza stradale;
- c*) idonea gestione.

4. Per la realizzazione dell'intervento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale n. 14/2002.

5. La legge finanziaria regionale successiva all'attuazione delle procedure di cui al comma 2, stabilisce le modalità d'intervento della Regione per la realizzazione della struttura, per una spesa complessiva non superiore a un terzo di quella ammissibile.

Art. 9.

Uso degli impianti

1. Gli impianti sportivi che fruiscono di contributi regionali sono utilizzati da tutte le associazioni ricreative, amatoriali e sportive nonché dai gruppi scolastici e aziendali operanti nell'ambito del bacino d'utenza.

2. Entro un anno dal completamento dell'intervento, il soggetto proprietario adotta apposito regolamento d'uso che tiene conto della disposizione di cui al comma 1. Copia del regolamento è depositata presso l'impianto, a disposizione degli utilizzatori che la richiedono, ed è inviata al soggetto finanziatore.

3. Gli impianti ammessi ai contributi di cui alla presente legge non possono essere alienati, dati in locazione o utilizzati per finalità diverse da quelle previste dal decreto di concessione prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Capo III

INTERVENTI PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA E PER LA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE

Art. 10.

Trasferimenti alle province.

1. La Regione è autorizzata a trasferire alle province risorse finanziarie dirette alla concessione di contributi in conto capitale a comuni, singoli o associati, enti e istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e ricreative, anche di carattere aziendale, seppure prive di personalità giuridica, regolarmente costituite, per:

- a*) interventi di straordinaria manutenzione di impianti sportivi;
- b*) l'acquisto di attrezzature fisse e mobili necessarie all'attività sportiva e ricreativa.

Capo IV

SOSTEGNO AD ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO E INTERVENTI REGIONALI DIRETTI

Art. 11.

Contributi, finanziamenti e interventi regionali diretti

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro, per sostenere l'organizzazione di manifestazioni, di corsi di formazione e aggiornamento di tecnici, dirigenti e atleti, per iniziative di informazione, educazione e promozione a un corretto esercizio delle attività fisico-motorie, anche attraverso studi, ricerche, convegni e pubblicazioni in tema di sport e tempo libero, per iniziative di informazione dei danni derivanti dall'uso di sostanze dopanti nonché per attività a carattere promozionale, di interesse turistico e culturale, attinenti allo sport.

2. I contributi sono concessi solo per manifestazioni, attività e iniziative di interesse regionale, ferme restando le competenze attribuite alle province, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali).

3. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ai soggetti di cui al comma 1, per la realizzazione di iniziative sportive di rilievo nazionale e internazionale o di particolare interesse sociale ed educativo. I finanziamenti sono concessi anche in deroga al termine di presentazione delle domande di cui all'art. 12, comma 1.

4. L'amministrazione regionale è autorizzata a realizzare anche direttamente gli interventi di cui al presente articolo.

Art. 12.

Concessione e rendicontazione dei contributi e finanziamenti

1. Le domande di concessione dei contributi e finanziamenti di cui all'art. 11 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro il 28 febbraio dell'anno in cui si svolge la manifestazione o attività per la quale è chiesto il contributo o finanziamento, corredate di:

- a) relazione illustrativa della manifestazione o dell'attività;
- b) dettagliato preventivo di spesa.

2. La giunta regionale determina con regolamento la spesa ammissibile.

3. I contributi di cui all'art. 11, comma 1, possono essere concessi in deroga al termine di cui al comma 1 del presente articolo, in caso di impossibilità di programmare l'intervento entro la scadenza ivi prevista.

4. I beneficiari dei contributi e finanziamenti forniscono la dimostrazione del loro impiego non oltre il mese di marzo dell'anno successivo a quello dell'erogazione con la presentazione da parte del legale rappresentante, che ne assume ogni responsabilità, del bilancio consuntivo della manifestazione o attività, di una sintetica relazione sull'avvenuto svolgimento della stessa e dell'elenco analitico dei giustificativi di spesa fino all'ammontare del contributo o finanziamento concesso.

5. La mancata presentazione di quanto richiesto al comma 4, o la non realizzazione della manifestazione o attività comportano la revoca del contributo o finanziamento concesso e, ove questo sia stato erogato, la restituzione del medesimo, secondo le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale n. 7/2000, nonché l'esclusione dal contributo o finanziamento per i tre anni successivi.

6. Le disposizioni di cui al comma 5, non si applicano qualora la non realizzazione della manifestazione o attività sia dovuta a causa di forza maggiore.

Art. 13.

Priorità ed esclusioni

1. Le domande di concessione dei contributi e finanziamenti di cui all'art. 11 hanno priorità se l'ente o la società che organizza la manifestazione sportiva dimostra una concreta attività antidoping tra gli atleti partecipanti.

2. Sono escluse dal finanziamento le manifestazioni sportive organizzate da enti o società che hanno registrato tra i propri atleti l'assunzione di sostanze dopanti.

3. La giunta regionale determina con regolamento i criteri per l'individuazione dei casi di priorità e di esclusione.

Capo V

INTERVENTI PER LA SCUOLA REGIONALE DELLO SPORT DEL CONI

Art. 14.

Contributi per la formazione degli operatori dei dirigenti e degli amministratori di associazioni e società sportive

1. Al fine di favorire la qualificazione e l'aggiornamento tecnico degli operatori sportivi, dei dirigenti e degli amministratori delle associazioni e società sportive, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comitato regionale del CONI del Friuli-Venezia Giulia contributi annui, a titolo di concorso nelle spese sostenute dalla scuola regionale dello sport, anche in collaborazione con il corso di laurea in scienze motorie, per l'organizzazione di corsi, convegni, studi, ricerche e per la stampa e divulgazione di pubblicazioni specializzate.

Art. 15.

Concessione e rendicontazione dei contributi

1. Le domande di concessione dei contributi di cui all'art. 14, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro il 31 gennaio dell'anno nel quale si svolgono le iniziative per le quali è chiesto il contributo, corredate di:

- a) relazione illustrativa delle iniziative;
- b) preventivo di spesa.

2. Entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello dell'erogazione del contributo, il comitato regionale del CONI presenta alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero il bilancio consuntivo e una sintetica relazione dell'attività, nonché l'elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa fino all'ammontare del contributo concesso.

Capo VI

INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TALENTO SPORTIVO

Art. 16.

Finanziamento annuo al comitato regionale della federazione italiana di atletica leggera e al comitato regionale del CONI

1. Al fine di valorizzare il talento sportivo degli atleti nel Friuli-Venezia Giulia, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento annuo per l'assegnazione di borse di studio agli atleti e ai tecnici, per l'acquisizione di equipaggiamenti sportivi promozionali, per l'assegnazione di premi alle società di appartenenza e per la promozione dell'immagine, nonché per porre in essere un programma di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante convenzioni con le università degli studi o istituti scientifici regionali:

- a) al comitato regionale della federazione italiana di atletica leggera, per la pratica dell'atletica leggera;
- b) al comitato regionale del CONI, per la pratica di discipline sportive individuali, nell'ambito di indirizzi di programma stabiliti dalla giunta regionale.

Art. 17.

Regolamento per la concessione del finanziamento

1. La giunta regionale determina con regolamento i criteri e le modalità di concessione del finanziamento di cui all'art. 16.

2. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa relativi agli interventi da realizzare. Il finanziamento può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.

Capo VII

INTERVENTI A FAVORE DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE DOTATI

Art. 18.

Contributi per il sostegno della pratica sportiva dei soggetti diversamente dotati

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni sportive di soggetti diversamente dotati contributi in conto capitale, nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile, per l'organizzazione di manifestazioni sportive e per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto, di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti.

2. Le domande di concessione dei contributi sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate di:

- a) relazione illustrativa riguardante la manifestazione e l'utilizzo dei mezzi, dell'equipaggiamento e delle attrezzature;
- b) dettagliato preventivo di spesa.

3. La giunta regionale determina con regolamento la spesa ammissibile.

4. I beneficiari dei contributi forniscono la dimostrazione del loro impiego non oltre il mese di marzo dell'anno successivo a quello dell'erogazione con la presentazione da parte del legale rappresentante, che ne assume ogni responsabilità, del bilancio consuntivo della manifestazione, di una sintetica relazione sull'avvenuto svolgimento della stessa e dell'elenco analitico dei giustificativi di spesa fino all'ammontare del contributo concesso.

5. La mancata presentazione di quanto richiesto al comma 4, o la non realizzazione della manifestazione o intervento comportano la revoca del contributo concesso e, ove questo sia stato erogato, la restituzione del medesimo, secondo le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale n. 7/2000, nonché l'esclusione dal contributo per i tre anni successivi.

6. Le disposizioni di cui comma 5, non si applicano qualora la non realizzazione della manifestazione sia dovuta a causa di forza maggiore.

Capo VIII

INTERVENTI PER L'INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 19.

Contributi per l'acquisto di tecnologia informatica

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, in misura non superiore all'80 per cento della spesa ammissibile, ai comitati regionali delle federazioni sportive affiliate al CONI e degli enti di promozione sportiva, e alle realtà rappresentative delle associazioni amatoriali operanti a livello interprovinciale, per l'acquisto di tecnologia destinata all'informatizzazione dei servizi dei medesimi e dei relativi comitati provinciali, al fine di favorire i servizi di supporto alle società e associazioni sportive.

2. Le domande di concessione dei contributi sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate di una relazione sulla necessità del prodotto e del preventivo di spesa.

3. Il contributo è erogato dopo la presentazione di idonea documentazione fiscale della spesa sostenuta.

Capo IX

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA IN AMBITO SCOLASTICO E UNIVERSITARIO

Art. 20.

Promozione dell'attività sportiva nella scuola dell'obbligo

1. Al fine di promuovere l'attività sportiva nella scuola dell'obbligo, la Regione è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le federazioni sportive operanti in ambito regionale.

2. Sono condizioni necessarie per la stipula delle convenzioni l'intesa con almeno uno dei centri servizi amministrativi provinciali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la partecipazione di istruttori sportivi qualificati secondo la normativa vigente e la possibilità di utilizzo di infrastrutture alberghiere o sportive site in ambito regionale.

3. La giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale allo sport, di concerto con l'assessore regionale al turismo, determina con regolamento i criteri per la concessione dei contributi. Le domande di concessione dei contributi sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero entro il 31 maggio di ogni anno.

4. La legge finanziaria regionale determina l'entità della spesa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7).

Art. 21.

Contributi annui per i centri universitari sportivi

1. Al fine di sostenere le attività promozionali di diffusione dell'attività sportiva nell'ambito universitario, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui alle Università degli studi di Trieste e Udine per i centri universitari sportivi, a sostegno del funzionamento e delle attività sportive e del tempo libero dagli stessi promosse.

2. La legge finanziaria regionale determina l'entità della spesa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 7/1999.

Capo X

INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E MOTORIA

Art. 22.

Assistenza legale ai dirigenti volontari di enti e associazione sportive senza fini di lucro

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai dirigenti volontari non retribuiti di enti e associazioni sportive senza fini di lucro contributi, di importo stabilito annualmente dalla giunta regionale, per il patrocinio legale in caso di coinvolgimento in fatti connessi alla propria carica, con esclusione di quelli imputabili a dolo o colpa grave. I contributi sono erogati in via anticipata e in unica soluzione.

2. La domanda di concessione dei contributi è presentata alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro trenta giorni dalla data di avvio del procedimento giudiziario. La domanda indica le generalità del richiedente, la carica ricoperta nell'ente o associazione, il legale patrocinante e una breve relazione dei fatti.

3. Al termine del procedimento il dirigente presenta alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero la parcella quietanzata dell'avvocato difensore e copia della sentenza. La mancata presentazione di tali documenti comporta la restituzione del contributo e l'impossibilità di ottenerne altri.

Art. 23.

Tutela dei praticanti

1. L'attività motoria generalizzata, se effettuata a pagamento o comunque soggetta a una tassa d'ingresso e di associazione è svolta sotto la responsabilità di un tecnico qualificato e su presentazione di certificazione medica, attestante l'idoneità fisica del praticante. L'obbligo della nomina del tecnico qualificato deve essere inserito nel regolamento d'uso degli impianti di cui all'art. 9, comma 2.

2. La giunta regionale determina con regolamento le modalità di assistenza tecnica e i criteri di individuazione dei tecnici qualificati.

3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1, comporta la revoca degli incentivi previsti dalla presente legge e l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 10.000 euro a carico del gestore dell'attività. Le sanzioni sono irrogate dai comuni in applicazione della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

Art. 24.

Tutela della salute in ambito sportivo

1. L'amministrazione regionale adotta programmi d'intervento mirati a promuovere un corretto stile di vita e la tutela della salute, con particolare riguardo alla lotta antidoping, mediante attività di sensibilizzazione e informazione da svolgere nelle scuole e nei confronti degli atleti e degli operatori sportivi e di formazione degli operatori medici per la prestazione delle cure primarie, nonché del personale tecnico sportivo per interventi di primo soccorso durante l'attività atletica.

2. Gli interventi sono realizzati con il concorso delle aziende per i servizi sanitari, delle istituzioni scolastiche, del CONI e delle organizzazioni sportive, secondo il programma e con le modalità stabiliti dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale allo sport, di concerto con l'assessore regionale alla sanità.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'amministrazione regionale è altresì autorizzata a promuovere e stipulare un'apposita convenzione con le competenti strutture medico-sportive nazionali per il potenziamento e la diffusione dei controlli antidoping nel territorio regionale nell'ambito delle attività sportive agonistiche organizzate da associazioni e gruppi appartenenti alle federazioni sportive, agli enti di promozione sportiva e alle organizzazioni dello sport amatoriale. Tale convenzione prevede, in particolare, le modalità di coinvolgimento diretto degli organizzatori delle attività sportive agonistiche nella lotta antidoping.

4. L'amministrazione regionale assegna annualmente un certificato di qualità antidoping alle associazioni sportive che hanno aderito e partecipato ai programmi di cui al comma 1.

5. La legge finanziaria regionale determina l'entità della spesa degli interventi di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 7/1999.

Capo XI

INTERVENTI PER IL TEMPO LIBERO

Art. 25.

Manifestazioni nell'ambito del tempo libero

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro, per sostenere manifestazioni nell'ambito del tempo libero.

2. I contributi sono concessi solo per manifestazioni di interesse regionale, ferme restando le competenze attribuite alle province e ai comuni, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 10/1988.

3. L'amministrazione regionale è autorizzata a realizzare anche direttamente le manifestazioni di cui al comma 1.

Art. 26.

Interventi a sostegno della danza folcloristica

1. Nell'ambito dell'azione di tutela e di promozione del patrimonio culturale e linguistico delle sue comunità, la Regione riconosce il ruolo svolto dalle associazioni operanti nel settore della danza folcloristica e ne sostiene le iniziative e le attività, secondo indirizzi di programma stabiliti dalla giunta regionale, mediante la concessione di contributi annui, a titolo di concorso nelle spese necessarie per il funzionamento e lo svolgimento delle attività culturali.

2. I contributi possono essere utilizzati per le attività di ricerca, per l'organizzazione di corsi, di seminari e di laboratori didattici, per la redazione e la riproduzione di materiali di studio e di divulgazione, per l'acquisto di materiale connesso all'esercizio dell'attività, quali pubblicazioni, attrezzature, equipaggiamenti, nonché per le spese di trasporto per la partecipazione a manifestazioni di danza folcloristica in Italia e all'estero. Il programma delle attività culturali deve essere riservato alla conoscenza, alla divulgazione e alla promozione delle tradizioni di danza folcloristica della regione.

Art. 27.

Interventi a favore dei militari di leva

1. L'amministrazione regionale, in ottemperanza agli impegni assunti con il protocollo d'intesa tra Regione Friuli-Venezia Giulia e Quinto Corpo d'Armata, è autorizzata a concedere contributi a comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, associazioni anche non riconosciute, gruppi sportivi e ricreativi aziendali, comitati nonché organizzazioni del tempo libero, senza fini di lucro, per l'attuazione di iniziative di carattere ricreativo, sociale e culturale a favore dei militari di leva.

Art. 28.

Concessione e rendicontazione dei contributi

1. Le domande di concessione dei contributi di cui agli articoli 25, 26 e 27 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro il 31 gennaio dell'anno in cui ha luogo l'intervento, corredate di:

a) relazione illustrativa dell'attività o della manifestazione;

b) preventivo di spesa;

c) limitatamente alle associazioni di cui all'art. 26, relazione sintetica dell'attività svolta dall'associazione nel corso della sua vita sociale, da cui risulti la sua rappresentatività e il radicamento sul territorio in cui opera.

2. Le risorse finanziarie disponibili sono ripartite annualmente in base alle domande pervenute nel termine e secondo le modalità di cui al comma 1, nell'ambito degli indirizzi di programma stabiliti dalla giunta regionale.

3. I beneficiari dei contributi forniscono la dimostrazione del loro impiego non oltre il mese di marzo dell'anno successivo a quello dell'erogazione con la presentazione da parte del legale rappresentante, che ne assume ogni responsabilità, del bilancio consuntivo della manifestazione o attività, di una sintetica relazione sull'avvenuto svolgimento della stessa e dell'elenco analitico dei giustificativi di spesa fino all'ammontare del contributo concesso.

4. La mancata presentazione di quanto richiesto al comma 3, o la non realizzazione della manifestazione o attività comportano la revoca del contributo concesso e, ove questo sia stato erogato, la restituzione del medesimo, secondo le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale n. 7/2000, nonché l'esclusione dal contributo per i tre anni successivi.

5. Le disposizioni di cui comma 4, non si applicano qualora la non realizzazione della manifestazione o attività sia dovuta a causa di forza maggiore.

Capo XII

INTERVENTI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA AMATORIALE

Art. 29.

Ambito di applicazione

1. Al fine di sostenere l'attività sportiva amatoriale promossa dalle associazioni operanti nel territorio regionale, in favore delle stesse trovano applicazione le disposizioni di cui ai capi II, IV, VIII e XI della presente legge, secondo le modalità e procedure ivi previste.

Capo XIII

ISPEZIONI E CONTROLLI, SOSPENSIONE DELLE EROGAZIONI REVOCA E RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

Art. 30.

Facoltà ispettive e di controllo

1. L'amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare ispezioni e controlli, in qualsiasi momento, in relazione ai contributi e finanziamenti concessi ai sensi della presente legge, secondo quanto disposto dal capo I del titolo III della legge regionale n. 7/2000.

Art. 31.

Sospensione delle erogazioni, revoca e restituzione dei contributi e finanziamenti

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a sospendere l'erogazione dei contributi e finanziamenti di cui alla presente legge, a revocare i medesimi e a chiedere la restituzione delle somme erogate, secondo quanto disposto dal capo II del titolo III della legge regionale n. 7/2000.

Capo XIV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 32.

Disposizioni finanziarie

1. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 2 fanno carico, a decorrere dall'anno 2004, all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Sono autorizzate le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e a carico delle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni successivi relativamente alle variazioni riguardanti limiti d'impegno:

a) per le finalità previste dall'art. 3, comma 1, lettera a), e dall'art. 29, comma 1, sono autorizzati tre limiti d'impegno decennali, di cui due a decorrere dall'anno 2004, rispettivamente di 450.000 euro e di 500.000 euro, e uno a decorrere dall'anno 2005 di 500.000 euro. Le annualità relative sono iscritte sul capitolo 6136 (2.1.232.5.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Contributi annui costanti a comuni, singoli o associati, istituzioni, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali, soggetti privati, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, comprese le opere accessorie, e per il recupero, l'adeguamento, il miglioramento e l'acquisizione in proprietà di impianti in disuso» e con lo stanziamento complessivo di 2.400.000 euro, suddiviso in ragione di 950.000 euro per l'anno 2004 e 1.450.000 euro per l'anno 2005, in corrispondenza alle annualità autorizzate per gli anni medesimi. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2014 fanno carico al corrispondente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per le medesime annualità derivanti dal disposto di cui al numero I) della lettera f);

b) per le finalità previste dall'art. 3, comma 1, lettera b), e dall'art. 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 2.049.000 euro, suddivisa in ragione di 1.049.000 euro per l'anno 2004 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2005, a carico del capitolo 6143 (2.1.232.3.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Contributi in conto capitale a comuni, singoli o associati, istituzioni, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali, soggetti privati, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, comprese le opere accessorie, e per il recupero, l'adeguamento, il miglioramento e l'acquisizione in proprietà di impianti in disuso - ricorso al mercato finanziario» e con lo stanziamento complessivo di 2.049.000 euro, suddiviso in ragione di 1.049.000 euro per l'anno 2004 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero II) della lettera f);

c) per le finalità previste dall'art. 7, comma 1, e dall'art. 29, comma 1, è autorizzato a decorrere dall'anno 2004 il limite d'impegno decennale di 660.000 euro. Le annualità relative sono iscritte sul capitolo 6130 (2.1.232.4.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Contributi pluriennali a soggetti pubblici, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo che tali soggetti stipulano per la costruzione di impianti sportivi natatori» e con lo stanziamento complessivo di 1.320.000 euro, suddiviso in ragione di 660.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 in corrispondenza alle annualità autorizzate per gli anni medesimi. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2013 fanno carico al corrispondente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero III) della lettera f);

d) per le finalità previste dall'art. 10, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 516.000 euro, suddivisa in ragione di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico del capitolo 6118 (2.1.233.3.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Trasferimenti alle province diretti alla concessione di contributi in conto capitale a comuni, singoli o associati, enti e istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e ricreative anche di carattere aziendale per interventi di straordinaria manutenzione di impianti sportivi» e con lo stanziamento complessivo di 516.000 euro, suddiviso in ragione di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e

2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero IV) della lettera f);

e) per le finalità previste dall'art. 10, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico del capitolo 6119 (2.1.233.3.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Trasferimenti alle province diretti alla concessione di contributi in conto capitale a comuni, singoli o associati, enti e istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e ricreative anche di carattere aziendale per l'acquisto di attrezzature fisse e mobili necessarie all'attività sportiva e ricreativa» e con lo stanziamento complessivo di 300.000 euro, suddiviso in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero V) della lettera f);

f) in relazione al disposto di cui all'art. 33, comma 1, lettere a), d), j), l), n), t), u) e v), sono revocati:

I) i tre limiti d'impegno decennali rispettivamente di 450.000 euro e di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2004 e di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2005, autorizzati dall'art. 6, comma 101, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (legge finanziaria 2003), sul capitolo 6137 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di complessivi 2.400.000 euro, suddivisi in ragione di 950.000 euro per l'anno 2004 e di 450.000 euro per l'anno 2005; la revoca relativa alle annualità per gli anni dal 2006 al 2014 grava sul corrispondente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi;

II) la spesa complessiva di 2.049.000 euro, suddivisa in ragione di 1.049.000 euro per l'anno 2004 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2005, autorizzata rispettivamente per 1.049.000 euro relativi all'anno 2004 dall'art. 7, comma 93, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002), e per 1.000.000 di euro relativi all'anno 2005 dall'art. 6, comma 101, della legge regionale n. 1/2003, e iscritta sul capitolo 6140 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;

III) il limite d'impegno decennale di 660.000 euro a decorrere dall'anno 2004, autorizzato dall'art. 6, comma 101, della legge regionale n. 1/2003, sul capitolo 6138 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di complessivi 1.320.000 euro, suddivisi in ragione di 660.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005; la revoca relativa alle annualità per gli anni dal 2006 al 2013 grava sul corrispondente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi;

IV) la spesa complessiva di 516.000 euro, suddivisa in ragione di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, autorizzata rispettivamente per 258.000 euro relativi all'anno 2004 dall'art. 7, comma 93, della legge regionale n. 3/2002, e per 258.000 euro relativi all'anno 2005 dall'art. 6, comma 101, della legge regionale n. 1/2003, e iscritta sul capitolo 6141 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;

V) la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, autorizzata rispettivamente per 103.000 euro relativi all'anno 2004 dall'art. 7, comma 93, della legge regionale n. 3/2002, e per 47.000 euro relativi all'anno 2004 e per 150.000 euro relativi all'anno 2005, dall'art. 6, comma 101, della legge regionale n. 1/2003, e iscritta sul capitolo 6167 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

3. Sono autorizzate le seguenti variazioni di spesa, in parte compensative, a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, il cui stanziamento è elevato di complessivi 550.000 euro, suddivisi in ragione di 275.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, in relazione alle autorizzazioni delle maggiori spese di cui alle lettere e), i) e j):

a) per le finalità previste dall'art. 11, comma 1, e dall'art. 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 2.400.000 euro, suddivisa in ragione di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 604 (1.1.152.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato a citato bilancio — alla Rubrica n. 44 - Servizio dell'attività ricreative e sportive — con la denominazione «Contributi a comuni, enti, istituzioni

pubbliche private, società e associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per sostenere l'organizzazione di manifestazioni, attività e iniziative di interesse regionale di informazione, educazione e promozione attinenti lo sport e il tempo libero» e con lo stanziamento complessivo di 2.400.000 euro, suddiviso in ragione di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto I della lettera k);

b) per le finalità previste dall'art. 11, comma 3, dall'art. 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 3.000.000 di euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6051 (1.1.152.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Finanziamenti a comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per la realizzazione di iniziative sportive di rilievo nazionale e internazionale o di particolare interesse sociale ed educativo» e con lo stanziamento complessivo di 3.000.000 di euro, suddiviso in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto II della lettera k);

c) per le finalità previste dal combinato disposto dell'art. 11, comma 1 e dell'art. 12, comma 3, e dall'art. 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 206.000 euro, suddivisa in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6145 (1.1.152.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Contributi a comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per sostenere l'organizzazione di manifestazioni, attività e iniziative di interesse regionale, di informazione, educazione e promozione attinenti lo sport e il tempo libero programmate dopo il 28 febbraio» e con lo stanziamento complessivo di 206.000 euro, suddiviso in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto III della lettera k);

d) per le finalità previste dall'art. 14, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6148 (1.1.159.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Contributi annui al comitato regionale del CONI del Friuli-Venezia Giulia a titolo di concorso nelle spese sostenute dalla Scuola regionale dello sport per l'organizzazione di corsi, convegni, studi, ricerche e per la stampa e divulgazione di pubblicazioni specializzate» e con lo stanziamento complessivo di 150.000 euro, suddiviso in ragione di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto IV della lettera k);

e) per le finalità previste dall'art. 18, comma 1, relativamente all'organizzazione di manifestazioni sportive, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6041 (1.1.162.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Contributi in conto capitale alle associazioni sportive di soggetti diversamente dotati per l'organizzazione di manifestazioni sportive» e con lo stanziamento complessivo di 400.000 euro, suddiviso in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

f) per le finalità previste dall'art. 18, comma 1, relativamente all'acquisto di mezzi necessari al trasporto, di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti, è autorizzata la spesa complessiva di 102.000 euro, suddivisa in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6158 (1.1.162.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Contributi in conto capitale alle associazioni sportive di soggetti diversamente dotati per

l'acquisto di mezzi necessari al trasporto, di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti» e con lo stanziamento complessivo di 102.000 euro, suddiviso in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto V della lettera k);

g) per le finalità previste dall'art. 25, comma 1, e dall'art. 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6164 (1.1.162.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Contributi a soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per sostenere manifestazioni di interesse regionale nell'ambito del tempo libero» e con lo stanziamento complessivo di 600.000 euro, suddiviso in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto I della lettera k);

h) per le finalità previste dall'art. 26, commi 1 e 2, e dall'art. 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 308.000 euro, suddivisa in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6166 (1.1.162.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Contributi annui alle associazioni operanti nel settore della danza folcloristica, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, a titolo di concorso nelle spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività culturali» e con lo stanziamento complessivo di 308.000 euro, suddiviso in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto VI della lettera k);

i) per le finalità previste dall'art. 27, comma 1, e dall'art. 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6048 (1.1.162.2.08.06) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Contributi a comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, associazioni, gruppi sportivi e ricreativi aziendali, comitati nonché organizzazioni del tempo libero, senza fini di lucro, e associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per l'attuazione di iniziative di carattere ricreativo, sociale e culturale a favore dei militari di leva» e con lo stanziamento complessivo di 50.000 euro, suddiviso in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

j) per le finalità previste dall'art. 22, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6159 (1.1.162.2.08.06) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Contributi ai dirigenti volontari non retribuiti di enti e associazioni sportive senza fini di lucro per il patrocinio legale in caso di coinvolgimento in fatti connessi alla propria carica» e con lo stanziamento complessivo di 100.000 euro, suddiviso in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

k) in relazione al disposto di cui all'art. 33, comma 1, lettere a), o), w), x), z) e bb) sono revocati:

I) la spesa di complessivi 3.000.000 di euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per 1.057.000 euro relativi all'anno 2004 dall'art. 7, comma 93, della legge regionale n. 3/2002, per 443.000 euro relativi all'anno 2004 e per 1.500.000 euro relativi all'anno 2005, dall'art. 6, comma 101, della legge regionale n. 1/2003, sul capitolo 6053 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;

II) la spesa di complessivi 3.000.000 di euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, autorizzata rispettivamente per 1.135.000 euro relativi all'anno 2004 dall'art. 7, comma 93, della legge regionale n. 3/2002, per 365.000 euro relativi all'anno 2004 e per 1.500.000 euro relativi all'anno 2005, dal-

l'art. 6, comma 101, della legge regionale n. 1/2003, sul capitolo 6080 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;

III) la spesa di complessivi 206.000 euro, suddivisa in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, autorizzata dall'art. 6, comma 101, della legge regionale n. 1/2003, sul capitolo 6070 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;

IV) la spesa di complessivi 150.000 euro, suddivisa in ragione di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per 75.000 euro relativi all'anno 2004, dall'art. 7, comma 79, della legge regionale n. 3/2002, e per 75.000 euro relativi all'anno 2005, dall'art. 6, comma 101, della legge regionale n. 1/2003, sul capitolo 6061 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;

V) la spesa di complessivi 102.000 euro, suddivisa in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per 51.000 euro relativi all'anno 2004, dall'art. 7, comma 93, della legge regionale n. 3/2002, e per 51.000 euro relativi all'anno 2005, dall'art. 6, comma 101, della legge regionale n. 1/2003, sul capitolo 6090 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;

VI) la spesa di complessivi 308.000 euro, suddivisa in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per 154.000 euro relativi all'anno 2004, dall'art. 7, comma 93, della legge regionale n. 3/2002, e per 154.000 euro relativi all'anno 2005, dall'art. 6, comma 101, della legge regionale n. 1/2003, sul capitolo 6054 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

4. Per le finalità previste dall'art. 11, comma 4, e dall'art. 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 360.000 euro, suddivisa in ragione di 180.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.1.1056 che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 alla funzione - obiettivo n. 9 - programma 9.8, rubrica n. 44, spese correnti, con la denominazione «Spese dirette nel settore dello sport e del tempo libero», con riferimento al capitolo 6147 (1.1.141.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 44, Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Spese per la realizzazione di manifestazioni, attività e iniziative di interesse regionale, di informazione, educazione e promozione attinenti lo sport e il tempo libero e di iniziative sportive di rilievo nazionale e internazionale o di particolare interesse sociale ed educativo» e con lo stanziamento complessivo di 360.000 euro, suddiviso in ragione di 180.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

5. Per le finalità previste dall'art. 25, comma 3, e dall'art. 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro, suddivisa in ragione di 45.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.1.1056 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 6273 (1.1.141.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive, con la denominazione «Spese per sostenere manifestazioni di interesse regionale nell'ambito del tempo libero» e con lo stanziamento complessivo di 90.000 euro, suddiviso in ragione di 45.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

6. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 12, comma 5, all'art. 18, comma 5, all'art. 22, comma 3, all'art. 28, comma 4 e all'art. 31, comma 1, affluiscono all'unità previsionale di base 3.7.720 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 137 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di entrata per gli anni successivi.

7. Sono autorizzate le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.1.323 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005:

a) per le finalità previste dall'art. 16, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 206.000 euro, suddivisa in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico del capitolo 6149 (1.1.159.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44, Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Finanziamento annuo al Comitato regionale della Federazione

italiana di atletica leggera per l'assegnazione di borse di studio agli atleti e ai tecnici, per l'acquisizione di equipaggiamenti sportivi promozionali, per l'assegnazione di premi alle società di appartenenza e per la promozione dell'immagine, nonché per porre in essere un programma di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante convenzioni con le università degli studi o istituti scientifici regionali, limitatamente alla pratica dell'atletica leggera» e con lo stanziamento complessivo di 206.000 euro, suddiviso in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero I) della lettera c);

b) per le finalità previste dall'art. 16, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 308.000 euro, suddivisa in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico del capitolo 6157 (1.1.159.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla rubrica n. 44, Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Finanziamento annuo al Comitato regionale del CONI per l'assegnazione di borse di studio agli atleti e ai tecnici, per l'acquisizione di equipaggiamenti sportivi promozionali, per l'assegnazione di premi alle società di appartenenza e per la promozione dell'immagine, nonché per porre in essere un programma di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante convenzioni con le università degli studi o istituti scientifici regionali, limitatamente alla pratica di discipline sportive individuali» e con lo stanziamento complessivo di 308.000 euro, suddiviso in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero II) della lettera c);

c) in relazione al disposto di cui all'art. 33, comma 1, lettere s) e aa), sono revocate:

I) la spesa di complessivi 206.000 euro, suddivisa in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata, per l'anno 2004, dall'art. 7, comma 93, della legge regionale n. 3/2002, e per 103.000 euro relativi all'anno 2005, dall'art. 6, comma 101, della legge regionale n. 1/2003, sul capitolo 6057 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;

II) la spesa di complessivi 308.000 euro, suddivisa in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per l'anno 2004, dall'art. 7, comma 93, della legge regionale n. 3/2002, e per 154.000 euro relativi all'anno 2005, dall'art. 6, comma 101, della legge regionale n. 1/2003, sul capitolo 6091 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

8. Sono autorizzate le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.2.328 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005:

a) per le finalità previste dall'art. 19, comma 1, e dall'art. 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 102.000 euro, suddivisa in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6163 (2.1.239.3.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive, con la denominazione «Contributi ai comitati regionali delle federazioni sportive affiliate al CONI e degli enti di promozione sportiva e alle realtà rappresentative delle associazioni amatoriali operanti a livello interprovinciale, per l'acquisto di tecnologia destinata all'informatizzazione dei servizi di supporto alle società e associazioni sportive» e con lo stanziamento complessivo di 102.000 euro, suddiviso in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

b) in relazione al disposto di cui all'art. 33, comma 1, lettere q) e r), è revocata la spesa complessiva di 102.000 euro, suddivisa in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per l'anno 2004, dall'art. 7, comma 93, della legge regionale n. 3/2002, e per 51.000 euro relativi all'anno 2005, dall'art. 6, comma 101, della legge regionale n. 1/2003, sul capitolo 6161 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

9. Al maggior onere complessivo di 1.000.000 di euro, suddiviso in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 3, lettere e), i) e j), e ai commi 4 e 5, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del precitato bilan-

cio - capitolo 9710 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo (partita n. 30 del prospetto D/2), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

Art. 33.

Abrogazioni

1. Sono abrogate in particolare:

a) la legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive);

b) la legge regionale 28 ottobre 1980, n. 57 (modificativa della legge regionale n. 43/1980);

c) la legge regionale 9 maggio 1981, n. 27 (modificativa e di finanziamento della legge regionale n. 43/1980);

d) la legge regionale 28 giugno 1982, n. 43 (modificativa e di finanziamento della legge regionale n. 43/1980);

e) la legge regionale 23 agosto 1982, n. 62 (modificativa e di interpretazione autentica della legge regionale n. 43/1980);

f) la legge regionale 20 giugno 1983, n. 60 (modificativa e di finanziamento della legge regionale n. 43/1980);

g) l'art. 26 (modificativo della legge regionale n. 43/1980) della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 (Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell'amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie);

h) la legge regionale 9 maggio 1986, n. 19 (modificativa della legge regionale n. 43/1980);

i) la legge regionale 18 luglio 1991, n. 29 (modificativa della legge regionale n. 43/1980);

j) la legge regionale 18 maggio 1993, n. 23 (modificativa della legge regionale n. 43/1980);

k) il comma 2 (modificativo della legge regionale n. 43/1980) dell'art. 18 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (legge finanziaria 1997);

l) l'art. 58 (modificativo della legge regionale n. 43/1980) della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale);

m) il comma 29 (modificativo della legge regionale n. 43/1980) dell'art. 5 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

n) i commi 76 e 77 (modificativi della legge regionale n. 43/1980) dell'art. 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001);

o) i commi 91 e 92 (modificativi della legge regionale n. 43/1980) dell'art. 7 della legge regionale n. 3/2002;

p) l'art. 31 (Iniziativa speciali a favore dei militari di leva) della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33 (Variazioni al bilancio pluriennale 1986-1988 ed al bilancio di previsione per l'anno 1986 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili);

q) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 6 (Interventi regionali per i servizi di supporto alle attività sportive);

r) l'art. 59 (modificativo dell'art. 4 della legge regionale n. 6/1991) della legge regionale n. 9/1999;

s) la legge regionale 25 ottobre 1994, n. 16 (Interventi regionali a tutela del talento atletico);

t) l'art. 68 (Contributi per interventi su impianti sportivi) della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39 (Assestamento e variazione del bilancio 1995 e del bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);

u) i commi 13, 14, 15, 16 e 17 (concernenti contributi per la realizzazione di impianti sportivi natatori) dell'art. 14 della legge regionale n. 10/1997;

v) i commi 4 (modificativo del comma 13 dell'art. 14 della legge regionale n. 10/1997) e 5 (modificativo del comma 15 dell'art. 14 della legge regionale n. 10/1997) dell'art. 8 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000);

w) i commi 52, 53 e 54 (concernenti contributi per iniziative sportive di rilievo nazionale, internazionale, di particolare interesse sociale ed educativo) dell'art. 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (legge finanziaria 1998);

x) i commi 60, 61, 62 e 63 (concernenti contributi alle associazioni operanti nel settore della danza folcloristica) dell'art. 16 della legge regionale n. 3/1998;

y) il comma 66 (modificativo del comma 62 dell'art. 16 della legge regionale n. 3/1998) dell'art. 6 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (legge finanziaria 1999);

z) i commi 13 e 14 (concernenti contributi per l'attività sportiva delle associazioni di portatori di handicap) dell'art. 11 della legge regionale n. 4/1999;

aa) i commi 1 e 3 (concernenti l'estensione degli interventi di cui alla legge regionale n. 16/1994) dell'art. 8 della legge regionale n. 13/2000;

bb) i commi 77, 78 e 79 (concernenti contributi per l'attività della Scuola regionale dello sport del CONI) dell'art. 7 della legge regionale n. 3/2002.

Art. 34.

Decorrenza dell'efficacia

1. La presente legge, a eccezione degli articoli 1, 8, 20, 21, 24 e 32, ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2004.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 3 aprile 2003

TONDO

03R0363

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2003, n. 8.

Ulteriore modificazione della legge regionale 18 agosto 1989, n. 26.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 21 del 21 maggio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica del comma 5 dell'art. 9 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 26

1. Nel comma 5 dell'art. 9 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 26 ovunque ricorrono le parole «Giunta regionale» queste sono sostituite con: «Provincia competente».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 14 maggio 2003

LORENZETTI

03R0504

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2003, n. 9.

Ulteriori modificazioni e integrazioni delle leggi regionali 18 aprile 1997, n. 14 (Norme sull'amministrazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle aziende sanitarie locali), 14 ottobre 1998, n. 34 (Criteri e modalità per il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali e per l'organizzazione e l'esercizio delle stesse a livello locale - Modificazioni e integrazioni legge regionale 10 aprile 1995, n. 28), 9 marzo 1979, n. 11 (Regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali e dell'attività contrattuale) e 9 marzo 2000, n. 19 (Disciplina dei territori montani e delle comunità montane e modificazione della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 21 del 21 maggio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge;

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14

1. L'art. 1 della legge regionale n. 14/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Oggetto*). — 1. La presente legge detta norme sull'amministrazione e sull'uso del patrimonio immobiliare della Regione, nonché su quello delle aziende sanitarie locali, al fine di semplificare le procedure gestionali, di ottimizzare la spesa corrente, di reperire risorse per progetti di sviluppo economico e sociale e per la conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione.».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14

1. L'art. 2 della legge regionale n. 14/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Programma di politica patrimoniale*). — 1. Il consiglio regionale approva, con cadenza triennale, su proposta della giunta regionale adottata, previa concertazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 13/2000, il programma di politica patrimoniale.

2. Il programma di politica patrimoniale di cui al comma 1, in coerenza con gli obiettivi del documento annuale di programmazione, detta gli indirizzi per il piano attuativo annuale di cui all'art. 3, relativamente:

- a) agli immobili da destinare a sede degli uffici e servizi regionali;
- b) alla individuazione degli immobili regionali da destinare ad attività produttive, a progetti di sviluppo o comunque di pubblico interesse;
- c) alla valorizzazione dei beni immobili del demanio e del patrimonio regionale, del patrimonio agroforestale e del patrimonio disponibile;
- d) all'acquisizione di beni immobili;
- e) alla dismissione patrimoniale.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14

1. L'art. 3 della legge regionale n. 14/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Piano attuativo annuale*). — 1. La giunta regionale approva il piano attuativo annuale, con il quale specifica le azioni da porre in essere nell'anno di riferimento per dare attuazione agli indirizzi del programma triennale e definisce le modalità operative per la gestione del fondo speciale per la valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui all'art. 4.

2. La giunta regionale trasmette per conoscenza al consiglio regionale il piano attuativo annuale contestualmente al disegno di legge inerente il bilancio annuale di previsione.».

Art. 4.

Modificazione dell'art. 6 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 14/1997 è sostituito dal seguente:

«1. La giunta regionale per la determinazione degli indirizzi di gestione delle risorse di cui alla lettera b) dell'art. 5, attiva le procedure di concertazione previste dalla legislazione vigente».

Art. 5.

Modifiche e integrazioni dell'art. 9 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 14/1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) dopo le parole: «di demanio pubblico regionale» aggiungere le seguenti parole: «e dei beni del patrimonio indisponibile»;

b) alla lettera e) le parole: «compatibilmente con l'interesse generale della Regione e la natura del bene» sono sostituite con le parole: «nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15»;

c) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: «f bis) il trasferimento del patrimonio regionale agli enti locali, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34.».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14

1. L'art. 10 della legge regionale n. 14/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Stima dei beni*). — 1. Le procedure di acquisto, alienazione e permuta di beni immobili vengono attivate, sulla base del piano attuativo annuale di cui all'art. 3, dal competente servizio regionale, previa acquisizione di stima anche mediante perizia asseverata.».

Art. 7.

Modifiche ed integrazioni dell'art. 11 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 14/1997 è sostituito dal seguente:

«1. Gli acquisti, le alienazioni e le permuta di beni immobili sono disposte con deliberazione della giunta regionale, previa acquisizione della attestazione effettuata dall'ufficio competente, della congruità del prezzo conseguito all'esito della procedura.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 14/1997 sono aggiunti i seguenti commi:

«2-bis. L'alienazione di compendi aziendali, aziende agricole e unità immobiliari destinate ad uso abitativo principale può essere effettuata in favore del conduttore quando lo stesso ne abbia il godimento da almeno due anni.

2-ter. Nel caso di cui al comma 2-bis l'alienazione può essere effettuata in deroga a quanto previsto al comma 1:

- a) mediante il pagamento in unica soluzione di un prezzo ridotto del venti per cento rispetto a quello definito ai sensi dell'art. 10;
- b) mediante pagamento immediato di una quota non inferiore al trenta per cento del prezzo di cessione, calcolato ai sensi del-

l'art. 10, con dilazione di pagamento della parte rimanente in non più di anni quindici, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

2-quater. L'amministrazione regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione del piano attuativo annuale di cui all'art. 3, nel quale sia prevista per l'anno di riferimento l'alienazione di una unità immobiliare che rientra nella ipotesi di cui al comma 2-bis, ne dà comunicazione formale al conduttore, il quale, nei centoventi giorni successivi, può richiedere l'alienazione a suo vantaggio ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter. In assenza di richiesta da parte del conduttore, l'alienazione avviene seguendo le procedure ordinarie.

2-quinquies. Quando l'alienazione è disposta ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter, il bene non può essere alienato per anni 10, ovvero fino al pagamento finale del prezzo, qualora lo stesso venga corrisposto ai sensi della lettera b) del comma 2-ter.»

Art. 8.

Modificazione dell'art. 12 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14

1. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 14/1997 le parole: «alla competente commissione consiliare» sono sostituite dalle parole: «al consiglio regionale».

Art. 9.

Integrazione della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14

1. Dopo l'art. 13 della legge regionale n. 14/1997 è aggiunto il seguente:

«Art. 13-bis (*Trasferimento del patrimonio agro-forestale regionale*). — 1. I beni agro-forestali già facenti parte del demanio forestale dello Stato, compresi nel patrimonio dell'azienda di Stato per le foreste demaniali, o comunque da questa amministrazione trasferiti alla Regione in attuazione dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché gli altri beni agro-forestali a qualsiasi titolo pervenuti alla Regione, sono trasferiti al patrimonio indisponibile dei comuni in ragione della loro ubicazione.

2. Dal trasferimento sono esclusi:

- a) i fabbricati e le relative aree di sedime;
- b) i terreni e le aree boschive che rivestono interesse regionale.»

Art. 10.

Integrazione della legge regionale 9 marzo 2000, n. 19

1. Al comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 19/2000 dopo le parole: «al comma 1» aggiungere le parole: «dell'art. 13-bis della legge regionale n. 14/1997».

Art. 11.

Modificazione della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11

1. Gli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 11/1979 come sostituiti dall'art. 15 della legge regionale n. 14/1997 sono sostituiti dal seguente:

«Art. 15 (*Uso della proprietà pubblica*). — 1. I beni di proprietà pubblica per natura o per destinazione, classificati come demaniali o patrimoniali indisponibili, possono formare oggetto di:

- a) uso pubblico generale;
- b) uso diretto da parte dell'amministrazione regionale o di enti pubblici per l'esercizio dei compiti istituzionali;
- c) uso particolare, comunque compatibile con la natura del bene e la sua destinazione, mediante concessione temporanea a soggetti pubblici o privati, anche a titolo gratuito, ove tale uso risponda ad un interesse di carattere generale condiviso;
- d) uso particolare, comunque compatibile con la natura del bene e la sua destinazione, mediante concessione temporanea a soggetti pubblici o privati, a titolo oneroso, con fissazione di un canone stabilito sulla base dei valori di mercato.»

Art. 12.

Integrazione della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14

1. Dopo l'art. 15 della legge regionale n. 14/1997 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 15-bis (*Trasferimento di beni*). — 1. I beni del patrimonio regionali stabilmente destinati all'esercizio di funzioni delle province e dei comuni possono essere trasferiti agli stessi a titolo gratuito.

2. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1, è disposto con decreto del presidente della giunta regionale, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34.

3. I beni di cui all'art. 18, comma 1, lettera e), già facenti parte del patrimonio dei comuni, con vincolo di destinazione sanitaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed aventi interesse storico o culturale, ovvero caratterizzati da un ruolo strategico nell'ambito degli strumenti urbanistici, possono essere ceduti direttamente al comune in cui gli stessi insistono, al valore di stima del bene, quando lo stesso ne faccia formale richiesta, entro sei mesi dall'approvazione del piano di cui al comma 3 dell'art. 18».

«Art. 15-ter (*Altre forme di utilizzo dei beni regionali*). — 1. La giunta regionale, nel rispetto di quanto disposto dalla specifica normativa, come forma di incentivazione per l'esercizio associato delle funzioni comunali, può mettere a disposizione mediante comodato gratuito ai comuni derivanti da fusione fra comuni, alle unioni di comuni, alle comunità montane e alle associazioni intercomunali, propri beni patrimoniali, previa convenzione che disciplini, in particolare, la destinazione d'uso dell'immobile, la durata dell'utilizzo e gli oneri a carico degli enti utilizzatori.»

Art. 13.

Integrazione della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34

1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 34/1998 dopo la parola: «stesse» aggiungere le seguenti parole: «, senza vincolo di destinazione».

2. Al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 34/1998 dopo la parola: «beni» sono soppresse le parole: «mobili ed».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 34/1998 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I beni mobili, ivi compresi i beni mobili registrati di proprietà della Regione, utilizzati per l'esercizio delle funzioni delegate o sub-delegate sono trasferiti agli enti esercitanti le funzioni in misura corrispondente alle esigenze di esercizio delle stesse.»

4. Dopo il comma 6 dell'art. 17 della legge regionale n. 34/1998 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. I beni di cui ai commi 1 e 2 sono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con gli oneri ed i pesi connessi e con le relative pertinenze.

6-ter. La gestione in uso o in comodato è disposta con atto che regola i rapporti finanziari con gli enti delegati o subdelegati connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alle spese di gestione dei beni ceduti.»

Art. 14.

Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14

1. L'art. 18 della legge regionale n. 14/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Piano del patrimonio delle aziende sanitarie*). — 1. Le aziende sanitarie redigono il piano triennale del patrimonio, nel quale individuano:

- a) i beni destinati o da destinare all'erogazione di servizi e a sede degli uffici;
- b) i beni utilizzati per finalità di pubblico interesse da enti pubblici o privati senza scopo di lucro, in virtù di accordi di programma o convenzioni;

c) i beni destinati o da destinare alla produzione di reddito con l'indicazione dei proventi conseguiti o conseguibili nonché delle azioni che si intendono intraprendere per ottimizzare la redditività degli stessi;

d) i beni di cui alla lettera a), destinati a sede di uffici o servizi, dei quali si prevede la dismissione dall'uso, nel triennio, con la indicazione delle ipotesi di riutilizzo;

e) i beni che si intendono alienare nel triennio, ivi compresi quelli destinati a sede di uffici o servizi, di cui si prevede la dismissione dall'uso, indicando i tempi di alienazione e la destinazione dei proventi.

2. Il piano di cui al comma 1, adottato dall'organo aziendale competente, è trasmesso entro trenta giorni alla giunta regionale, che può formulare osservazioni. Il piano è definitivamente approvato dall'organo aziendale competente adeguandosi alle eventuali osservazioni e rilievi formulati dalla giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento degli stessi.

3. Il piano, definitivamente approvato, viene trasmesso alla giunta regionale e diventa efficace con la comunicazione da parte della stessa, della avvenuta presa d'atto.

4. La giunta regionale comunica tempestivamente al consiglio regionale il piano corredato della relativa presa d'atto.

5. Il piano viene aggiornato con cadenza almeno triennale ed in ogni caso entro sei mesi dalla nomina del direttore generale.».

Art. 15.

Norme finali e transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge:

a) la giunta regionale sottopone al consiglio regionale la proposta di programma di politica patrimoniale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore e comunica il piano attuativo annuale entro trenta giorni dalla approvazione dello stesso;

b) la concertazione istituzionale sul programma di cui alla lettera a) prevista dall'art. 5, comma 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, si considera assolta con l'acquisizione del parere del consiglio delle autonomie locali;

c) l'alienazione dei beni immobili prevista dall'art. 11, comma 2-bis della legge regionale n. 14/1997, come aggiunto dall'art. 7 comma 2 della presente legge, può essere effettuata nell'ipotesi in cui il conduttore abbia il godimento dei beni stessi da almeno due anni antecedenti l'entrata in vigore;

d) i piani triennali del patrimonio delle aziende sanitarie di cui all'art. 18 della legge regionale n. 14/1997, come sostituito dall'art. 14 della presente legge, sono adottati entro un anno dalla entrata in vigore.

2. La individuazione dei beni del patrimonio agro-forestale regionale da trasferire ai comuni ai sensi dell'art. 13-bis della legge regionale n. 14/1997, come aggiunto dall'art. 9 della presente legge, è effettuata dalla giunta regionale entro 12 mesi dall'entrata in vigore.

3. Fino al trasferimento previsto dal comma 2, i beni agro-forestali sono gestiti dalle comunità montane sulla base di specifiche direttive impartite dalla giunta regionale.

Art. 16.

Abrogazioni

1. I commi 4 e 5 dell'art. 7 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11, sono abrogati.

2. L'art. 17 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11, è abrogato.

3. L'art. 18 della legge regionale n. 11/1979, come sostituito dall'art. 16 della legge regionale n. 14/1997, è abrogato.

4. L'art. 17 della legge regionale n. 14/1997 è abrogato.

5. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 19 e successive modificazioni sono abrogati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 14 maggio 2003

LORENZETTI

03R0505

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	ANGRI (SA)	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	COSENZA	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	ROMA	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **318,00**

Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 3 0 8 1 6 *

€ **1,60**